

TORNATA DEL 3 MARZO 1861

PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Raccomandazioni del presidente ai deputati ed agli oratori. — Seguito della verificaione dei poteri, e della discussione sull'elezione del collegio di Pontremoli, e sulla questione di cumulo d'impiego eleggibile e d'impiego non eleggibile — Considerazioni dei deputati Coppino relatore, Musumeci e Menichetti in appoggio della convalidazione, e opposizioni dei deputati Fiorenzi, Bertolami, Chiaves e Ruggieri — L'elezione è annullata — Elezione del marchese Gustavo di Cavour nel collegio di Santhià — Osservazioni e domande del deputato Boggio, e spiegazioni del relatore Panattoni — L'elezione è convalidata — Osservazioni del deputato Alfieri sull'elezione di Salò, che è annullata — Annullamento dell'elezione del deputato Nisco, direttore di dicastero a Napoli — Elezione del signor Marvaso, giudice della Gran Corte criminale — Proposizione sospensiva del deputato Ricciardi — Osservazioni del deputato Cordova contro l'eleggibilità — Avvertenze dei deputati Plutino, Mazza e Musumeci — L'elezione è sospesa — Si approvano e si annullano parecchie elezioni — È sospesa quella del collegio di Montalcino nella persona del cavaliere Bianchi — Proposizione del deputato Ricciardi per sedute serali straordinarie.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

BRUNO, segretario iunior, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si procederà all'appello nominale.

(Si procede all'appello nominale, il quale è sospeso per il sopraggiungere di vari deputati.)

BIXIO. Debbo avvertire che nel processo verbale non si fa menzione della mia astensione nel voto di ieri, relativamente alla convalidazione dell'elezione del signor Paternostro.

PRESIDENTE. Questa dichiarazione sarà inserita nel verbale della tornata di domani, e così la rettificazione è fatta.

Prego vivamente tutti i signori deputati perchè vogliano adoperarsi nel far sì che si possa sollecitamente costituire la Camera.

Raccomando ai relatori di mettere in pronto le relazioni loro, di non allungarle di troppo. È debito loro di accennare agli argomenti su cui si fondano le conclusioni degli uffici; ma solo allorchè sono contraddette può esservi il bisogno di diffondersi per sostenerle.

Raccomando di nuovo la puntualità nell'intervenire agli uffici ed alla Camera; raccomando soprattutto la concordia e la moderazione; che non s'interrompano gli oratori, ai quali non può essere impedita la libertà della parola, se non se allorquando trascorrono oltre i limiti parlamentari.

Raccomando agli oratori di astenersi da quella veemenza di discorso che agita la Camera, che scema la sua dignità, che non lascia al presidente di poter far intendere la sua voce, e di regolare la discussione.

Non mi duole, o signori, che in un giornale si sia data accusa d'incapacità al presidente, chiamato, benchè ripugnante, a questa dignità, non per alcun merito proprio, ma per la sua vecchiezza. Ben mi dorrebbe che, mentre la concordia e la moderazione dei nostri popoli in mezzo ad una così grande rivoluzione ha destato l'ammirazione di tutta Europa, i deputati di questi popoli non si mostrassero, più che altri, dotati di queste virtù. (*Bene!*)

Non dimentichiamo mai, signori, nelle nostre discussioni che l'Europa ci guarda e ci ascolta, e che, giudicando di noi, giudica della nazione. (*Applausi*)

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Ora dovrò mettere ai voti l'elezione del signor Giuliani ingegnere Antonio a deputato del collegio di Pontremoli; ieri la discussione fu interrotta; probabilmente oggi il signor relatore vorrà ancora parlare.

MENICHETTI. Chiedo facoltà di parlare unicamente per dire che ieri parmi che non fosse stata chiusa la discussione, quantunque posta ai voti, per mancanza del numero dei deputati.

PRESIDENTE. Il signor relatore Coppino ha facoltà di parlare. Lo prego però a voler riepilogare in poche parole le conclusioni dell'ufficio.

COPPINO, relatore. La questione grave in sè, è tanto più fatta grave dalla raccomandazione dell'onorevole presidente.

Io quindi, arrendendomi a questa, opporrò poche considerazioni alle osservazioni che gli onorevoli preopinanti, i quali ieri hanno combattuto le conclusioni dell'ufficio, recavano in mezzo.

Raccomandarono essi che, nell'applicare gli articoli della legge, i quali riflettono l'elezione dell'ingegnere Giuliani, noi avessimo presente che si doveva badare molto alla giustizia. Ora giusto non era che, approvandosi l'elezione di quest'impiegato, venisse in certo modo a essere messa in pericolo l'elezione e la presenza di un altro impiegato in questa Camera. Quando ci raccomandano la giustizia nell'interpretazione della legge, essi si accordano con quello che appunto l'ufficio domandava e voleva. Si è detto che l'impiegato il quale copre un impiego eleggibile resta coi suoi diritti naturali, e che altrimenti egli non può riversare a vantaggio di un altro impiego qualunque quell'eleggibilità la quale gli è conferita dall'impiego che è contemplato in una delle in-

dicare categorie. Egli è vero che un tale impiegato resta coi suoi diritti naturali, ma appunto resta nei suoi diritti naturali perchè l'impiego ha la virtù di togliere l'incapacità recata dallo stipendio.

Non si domanda a qual titolo, nè quale o quanto sia lo stipendio toccato, per pronunziare l'ineleggibilità; tutti gli stipendi soggiacciono a una condizione medesima, e quando alcuno di questi è mandato innanzi a voi dal suffragio elettorale, avete a vedere se il pubblico funzionario eserciti uno degli eccettuati uffici. La legge non oppone impieghi ad impieghi, ma agli stipendi gl'impieghi. Quindi il signor Giuliani essendo compreso in una delle accennate categorie, per opinione dell'ufficio deve essere ammesso.

CONFORTI. La discussione è già stata chiusa.

CRISPI. Si votava quando la Camera non era più in numero.

Voci. Quando si votò vi era il numero legale.

PRESIDENTE. Essendo oggi presenti dei deputati che forse ieri non l'erano, io aveva pregato il signor relatore di riassumere la discussione, perchè tutti potessero votare con piena conoscenza di causa; perciò può continuare.

COPPINO, relatore. Si disse che l'interpretazione da noi proposta adduceva un grave pericolo, quello di dare al Ministero la facoltà d'introdurre nella Camera qualunque siasi impiegato che più gli fosse piaciuto. Ma si osservò al contrario non esistere un tal pericolo, imperocchè il genere di impieghi contemplato nelle categorie di eccezioni è diretto da una legge particolare, la quale regola le condizioni a cui possono questi impieghi essere conferiti.

È arbitrio e paura cotesta che la legge non giustifica. Bisogna dimenticare le leggi che governano questa sorte d'impieghi. Altrimenti si sa che le condizioni dell'ammissione sono stabilite, stabilito il numero dei membri, stabilita ogni cosa che riflette lo stipendio; e quindi il campo lasciato all'arbitrio ministeriale non si allarga in modo alcuno.

Accusare la legge di difetto, perchè iscriva categorie di impieghi cui non è ascritto stipendio alcuno, e da quella accusa trarre un argomento contro la legittima applicazione della medesima, non è giusto, e tanto meno giusto quando quello che si taccia di difettoso è per altra volta applicato, e alla presente questione molto bene si applichi. Qua s'incolpa di malconsigliato il legislatore, e poi di troppa previdenza, quando si dice che certi impieghi gratuiti furono iscritti in qualche categoria, perchè in un avvenire qualunque tali impieghi potevano essere retribuiti. A questo modo non procede il legislatore, il quale sa ogni questione di stipendio aversi a riferire alla Camera, la quale vedrebbe allora nelle mutate condizioni dell'ufficio, se convenga o no mantenere a quello unita la eleggibilità. L'ufficio non poteva intendere a questo modo la legge, nè dar valore ad argomenti che, volendo serbar pura e inviolata la legge, le recano intanto una ben grave accusa.

E ricordando quello che operò la precedente Legislatura, insisto perchè vogliate ammettere tra voi l'eletto del collegio di Pontremoli.

Fatte queste osservazioni, io rimetto la causa nel giudizio della Camera, che veggo frettolosa di por fine a questa discussione.

FIORENZI. Chieggo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FIORENZI. Non dirò che pochissime parole, poichè non voglio abusare della pazienza della Camera.

Prima di tutto io dirò che mi pare si voglia far prevalere un'aritmetica alquanto curiosa, pretendendo che nove quinti

sieno meno dell'unità, mentre coloro che coprono un impiego eccettuato da quelli che tolgono l'eleggibilità non hanno che il diritto di sedere che per un quinto in questa Camera.

CAVOUR G. Chieggo facoltà di parlare.

FIORENZI. Diffatti in questa Camera non può sedere che un quinto di deputati impiegati, ancorchè coprano impieghi superiori. Per quattro quinti i deputati debbono essere totalmente indipendenti. L'impiego non eccettuato toglie totalmente il diritto di sedere in questa Camera. Da ciò consegue che chi ha due impieghi, uno che ammette e l'altro che è escluso dalla rappresentanza, è per nove quinti inammissibile.

Aggiungerò, poichè l'interpretazione che si vorrebbe dare alla legge ne falsa lo spirito, che è quello di rendere la Camera indipendente dal potere esecutivo, giacchè o si ammette che chi copre due impieghi, perdendo quello che lo renderebbe eleggibile, cessi alla Camera o no. Nel primo caso il Ministero potrà dare all'impiegato ineleggibile qualunque impiego superiore per farlo eleggibile, e farlo sedere nella Camera; oppure si ammette che non possa rimanere nella Camera, ed allora il Ministero potrà escludere dall'Assemblea qualunque deputato che abbia due impieghi, togliendogli l'impiego superiore che lo rende eleggibile.

Infine, l'obbiezione che si fa che lo spirito della legge abbia voluto ammettere a deputati quelli che hanno impieghi superiori in vista della loro capacità, non mi sembra abbastanza forte per poter accordare questo diritto a quelli che coprono due impieghi, mentre, non solamente è la capacità a cui si debbe avere riguardo, ma è anche la moralità ed il disinteresse. Ora, per se stesso il coprire due impieghi è una cosa non poco abusiva, e quindi lo ammettere un abuso come un privilegio non mi parrebbe cosa molto lodevole.

Aggiungerò di più che l'impiegato, il quale ha due impieghi e conosce che il suo paese lo vuol mandare come rappresentante, per rendersi eleggibile avrebbe dovuto rinunciare all'impiego inferiore, e così togliere la condizione che lo rendeva ineleggibile.

Per tutti questi motivi a me sembra che non sia da mantenersi la conclusione voluta dal signor relatore.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Musumeci. (*Rumori d'impazienza*)

Varie voci. Ai voti! ai voti!

MUSUMECI. Io mi era astenuto perchè... (*Rumori d'impazienza*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MUSUMECI. Signori, fino ad ora abbiamo sentito le ragioni di coloro i quali sostengono l'opinione contraria a quella dell'ufficio; mi pare che fosse giusto che ancora si sentissero le ragioni di coloro i quali partecipano alle stesse vedute dell'ufficio, tanto più, o signori, che oggi si pretende che la nuova Legislatura venisse a stabilire un principio diverso da quello più volte, dopo seria discussione, ammesso dalla passata Legislatura.

Ieri in questa sala alcuni miei ottimi amici si mostrarono talmente convinti della stranezza della massima fermata dalla passata Legislatura, che la dissero *assurda*; ma quando penso che agli uomini non è dato di conoscere la verità in modo assoluto, che sono le maggioranze che legano le minoranze, perchè si ritiene per giusta presunzione stare per parte di quelle; quando vedo che per ben quattro volte la Camera passata ha deciso questa questione nel senso dell'ufficio; quando abbiamo letto in quei pochi giornali che ci era dato di poter penetrare in Sicilia, che l'onorevole avvocato Raf-

tazzi, autore della legge sulla quale cade la discussione, prese la parola nel senso della maggioranza, e fece delle dichiarazioni sull'intelligenza della stessa e sullo spirito che la informa, signori, dovette permettere che anch'io rassegni le mie deboli ragioni, come la penso nel mio pieno convincimento, e che la questione merita una discussione.

Certo non m'impono in modo assoluto ciò che fu fatto nella passata Legislatura; certamente non ammetto il principio che un deputato, che si è trovato al potere quando si è fatta una legge, possa egli solo darne l'interpretazione; ma sempre dobbiamo rispettare in certo modo i precedenti, e devono avere peso sulle nostre menti le ragioni spassionate di chi, per caso eccezionale, è stato l'autore della legge, e ritenerli come i motivi della stessa.

Quindi io reclamo la parola, e spero che il signor presidente me la continuerà per sostenere la mia tesi.

PRESIDENTE. Sì, sì; parli.

MUSUMECI. Signori, l'argomento principale che ieri ed oggi ho inteso campeggiare si è un esagerato timore che nel caso in disamina si ha del potere esecutivo; si teme che il potere esecutivo a sua volontà, a piacimento ed a suo libito possa introdurre fra gli impiegati eccettuati dalla legge, altri non eccettuati, e quindi possa in questo modo rendere eleggibile qualunque impiegato per minimo che fosse ed avente stipendio dello Stato. Ma io credo che, esaminando la legge, questo non possa avvenire.

Le categorie dell'articolo 97 nella massima parte sono di coloro che per legge non possono affatto aver altro impiego. Vi ha altra piccola categoria di pubblici ufficiali di ordine superiore; costoro però possono, oltre all'alto loro ufficio, avere altro impiego.

Lasciando stare i ministri, voi avete nelle eccezioni dell'articolo 97 i presidenti ed i consiglieri di Stato; ci avete i consiglieri di Cassazione e delle Corti d'appello; i segretari di Ministero, gli ufficiali superiori di terra e di mare.

Ma, signori, per la nostra legge nessun di questi impiegati può contemporaneamente avere altro impiego.

Chi è consigliere di Stato, chi sta negli alti ordini della magistratura, per legge non può occupare qualunque minimo altro impiego portante stipendio.

Che se questo è dei magistrati, dei consiglieri, dei segretari dei Ministeri, *a fortiori* per gli ufficiali dell'armata di terra e di mare, ai quali nettamente per testuale disposizione della legge non è dato di avere altro impiego.

Dunque la massima parte delle categorie considerate dalla legge si trovano in tale condizione da rendere vano il timore che il potere esecutivo possa rendere eleggibile chi per legge non lo sarebbe.

Gli impiegati delle sopraddette categorie sono eleggibili per virtù della legge, il potere esecutivo mai potrà fare tra di loro una inclusione di chi tiene altro impiego con salario fisso, perchè vietato espressamente dalla legge.

Restano le altre due categorie; ma in queste il Ministero non ha molto a largheggiare: sono i membri dei Consigli superiori di pubblica istruzione, e i membri del Consiglio di sanità dei ponti e strade delle miniere, ed i professori ordinari delle Università.

Ma, signori, ognuno di noi conosce la legge sulla pubblica istruzione. Per la nomina dei professori vi ha leggi stabilite.

Vaca una cattedra, bisogna che sia aperto un concorso; bisogna che il Consiglio superiore dia necessariamente il suo avviso; devono trascorrere necessariamente dei mesi, perchè ci sono dei termini stabiliti dalla legge. Gli altri consiglieri dei Consigli superiori sono ancora nella stessa condizione

della nomina dei professori. La legge per la sanità vuole che i Consigli nella massima parte fossero formati del procuratore generale della Corte d'appello di Torino, dai professori dell'Università, da persone insegnanti, e vuole nell'altra parte che siano composti da altre persone che essa espressamente indica.

Lo stesso è per i Consigli sulle miniere, e per gli altri Consigli.

A questo aggiungo che neppure ha facoltà il Ministero di poter rimuovere a suo piacimento uno dei consiglieri; essi cessano a turno dopo un dato tempo, e un terzo di essi per anzianità di anno in anno si devono rinnovare. Ecco adunque nella massima parte venuto meno l'argomento col quale si è cercato di turbare in certo modo la coscienza nostra, mentre noi vogliamo portare in questa Camera la massima serenità, vogliamo essere veri liberi mandatari della nazione, per nulla influenzati dal potere esecutivo.

Certo ognuno di noi è ispirato da buon volere, e cerca di altro non avere in mira nelle deliberazioni se non il vero bene del paese.

Io ammiro tutti coloro i quali sempre insistono sull'idea dell'indipendenza dal Ministero, ma questa deve essere rinchiusa nei giusti limiti segnati dalla legge; ora io trovo che nei casi contemplati dalla legge nell'articolo 97 non sussiste il timore che il Ministero potesse a suo piacimento rendere eleggibili quegli impiegati che per legge non lo sono.

L'interpretazione dell'articolo 97 mi pare semplicissima, ed io dirò poche parole intorno alla stessa. La legge vi dice nell'articolo 97: non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi un stipendio sul bilancio dello Stato. Signori, questo stipendio deve aversi da per se stesso per le categorie contemplate nelle eccezioni di quell'articolo, oppure può darsi caso che fosse uno stipendio diverso? A questo la risposta sta nella legge stessa; dappoichè i consiglieri dei Consigli superiori, e all'infuori di quelli della pubblica istruzione, non hanno retribuzione; ora, se essi non hanno retribuzione come appartenenti a quei Consigli superiori, è chiaro che la legge ha parlato chiaramente di un altro ufficio che essi potessero avere con stipendio. Replico: la legge è chiara, perchè per costoro non poteva parlare se non di altro stipendio che essi potessero avere, e per altri impieghi. La ragione poi della legge è anch'essa chiara.

Il legislatore per una data classe d'impiegati di ordine superiore ha riconosciuto la necessità che essi fossero ammessi alla Camera, affinchè nelle speciali quistioni potessero dare schiarimenti utili, anzi necessari. Costoro per le loro eminenti qualità hanno una presunzione quasi di legge che in certo modo li assicura dalla temuta dipendenza. Ora, una volta che è certo che nell'articolo 97 vi ha degli impiegati senza stipendio, e che questi sono eleggibili, lo stipendio di cui parla la legge per questi impiegati, che sono i soli che possono cumulare un doppio impiego, dappoichè per gli altri è per legge proibita la cumulazione, non si può intendere d'altri se non di questi dati impiegati dei Consigli superiori, i quali, non avendo per regola generale come consiglieri nè indennità, nè soldo, potessero ancora coprire un altro impiego. Essi sono dal legislatore ritenuti necessari nel Parlamento: la loro attitudine a quegli alti posti li fa ragionevolmente riputare come uomini, sulla indipendenza dei quali si può contare.

Che cosa dicono gli oppositori di questa interpretazione della legge? Si dice che è uno sbaglio di aver posto in quella categoria impiegati che non hanno soldo e che sono eligibili come qualunque altro cittadino; che non è giusto giovarsi di un vizio della legge per cavarne una ragione a nostro favore.

Signori, l'autore della legge conosceva bene questo stato di cose, perchè egli era pure l'autore degli stessi decreti che costituiscono i Consigli superiori di ponti e strade, delle miniere e della sanità, i quali impiegati non hanno stipendio di sorta; quindi il voler attribuire al legislatore una tale dimenticanza contemporanea alla pubblicazione della stessa legge elettorale mi sembra un'opinione troppo arrischiata; non mi par giusto che la Camera legislativa venisse a qualificare di sbaglio una disposizione di legge. Ma v'ha di più; il signor Rattazzi, autore della legge elettorale, e che ben conosceva che gli impiegati dei Consigli superiori da lui pure istituiti non avevano stipendi, dichiarò qual era lo spirito della legge, spirito non discorde dalle parole. Il Parlamento ha bisogno di avere nel suo seno certe speciali capacità. Ora nei Consigli superiori si chiamano professori che per regola generale sono eleggibili, si chiamano capacità delle cui speciali cognizioni è interesse della nazione che si possa il Parlamento giovare. Ecco perchè si trovano quelle eccezioni. La legge è sancita come si trova; noi dobbiamo interpretarla in modo da eseguirla. Non possiamo, asserendo uno sbaglio, togliere e cancellare una parte della stessa, dicendo che è uno sbaglio. La legge non si può dividere, non si può ritenere la regola prescindendo di parte d'eccezioni.

Io non divido l'opinione di coloro i quali, per sostenere il disposto dell'articolo, invocano l'argomento della sanatoria; poichè la sanatoria accenna ad un vizio incorso, ad un potere per sanarlo. A noi non appartiene di correggere un vizio; non è questo il mandato della Camera; essa deve interpretare ed eseguire le disposizioni della legge elettorale.

Io nego il vizio d'ineleggibilità d'impiegato, e con altre ragioni ho cercato di giustificare la legge. La legge elettorale ha d'uopo unicamente d'essere esattamente interpretata.

Signori, se non esiste il panico timore che nella specie il potere esecutivo possa introdurre tra gli impiegati eleggibili chi gli piacesse; se il legislatore ha voluto avere nel Parlamento alcune specialità; s'egli sapeva che i membri dei Consigli superiori non hanno stipendio; se la legge non si può incolpare di sbaglio; se essa deve interamente eseguirsi, è chiaro che essa ha voluto rendere eleggibili gli impiegati nelle varie categorie dell'articolo 97, anche quando avessero altro ufficio con stipendio che di sua natura li rendesse ineleggibili. Io mi auguro che questa Legislatura vorrà seguire il principio fermato dalla passata, e che la Camera vorrà dichiarare valida l'elezione di che si tratta.

PRESIDENTE. Il deputato Menichetti ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando perdono: si tratta di una questione molto grave, ed io non vedo perchè si voglia impedire gli oratori di prender la parola.

MENICHETTI. Sembrandomi che la discussione sul merito sia bastantemente sviluppata, io mi limiterò a portarla semplicemente nel campo dei fatti.

Noi ci troviamo in presenza di un articolo di legge che determina le condizioni dell'eleggibilità dell'impiegato. Che questo articolo non soddisfaccia ed alla chiarezza ed alla lucidità che debbono esser proprie alle leggi, egli è evidentissimo, e ne sia una prova la discussione che ebbe luogo in questa Camera nella scorsa Legislatura. Ora questa discussione ebbe per conseguenza che la Camera definisse quale era l'interpretazione, qual era l'intelligenza che doveva darsi all'articolo 97 della legge elettorale.

Quale era dunque, o signori, la norma che dovevano seguire, la regola di condotta che dovevano tenere a questo

proposito, nell'esercizio dei loro diritti, gli elettori nel 1860? La norma che seguirono gli elettori di Pontremoli, perchè era segnata dalla interpretazione che alla legge aveva data la precedente sessione legislativa. Di fronte a questo fatto, come si potrebbe oggi annullare un'elezione che è avvenuta per riverenza, per ossequio, ed in conformità delle deliberazioni di un Parlamento, il quale, sebbene non contenesse in sé i rappresentanti di tutta Italia; era però Parlamento italiano?

Io ammetto che in materia di elezioni la Camera non giudichi come magistrato, ma giudichi come giuri; io ammetto che la Camera possa variare le sue deliberazioni secondo le specialità dei casi; ammetto pure che la intelligenza che fu data nell'anno decorso all'articolo 97 della legge elettorale potesse per avventura essere un'intelligenza erronea; ma, perchè appunto la Camera giudica come giuri, deve tener conto di tutti i fatti che gli si presentano nella specialità dei casi; e tra questi fatti non può, non deve dissimulare che se gli elettori di Pontremoli hanno nominato a rappresentarli in Parlamento, ciò è appunto perchè si sono strettamente attenuti alla interpretazione che del rammentato articolo fece il Parlamento, potere sovrano solo competente in questa materia.

Che se l'interpretazione data a quell'articolo fu erronea, potrà benissimo la Camera, a tempo opportuno, progettare un emendamento, un articolo addizionale alla legge, col quale si venga a limitare la interpretazione estensiva che a quell'articolo è stata attribuita; ma non potrà oggi annullare l'elezione del signor Giuliani, perchè tale annullamento sarebbe come una pena inflitta agli elettori di Pontremoli per essersi strettamente attenuti alle deliberazioni della Camera elettiva dell'anno scorso. Voi vedete dunque, o signori, che questa non è soltanto questione di massima, ma è più specialmente questione di convenienza e di buona fede.

Io rammento, signori, che nell'anno decorso sedevano in questo Parlamento due distintissimi personaggi, chiari per lettere e per scienza, voglio dire i signori Quintino Sella e professore Coppino, della cui amicizia altamente mi onoro. Se gli eventi d'Italia non avessero (per nostro sommo beneficio) proceduto con tanta precipitazione, niuno al certo contesterebbe la loro elezione. Oggi, perchè la Camera si è dovuta disciogliere, oggi la loro eleggibilità vorrebbe mettersi in dubbio? Mentre, non è ancor trascorso un anno, colla interpretazione che dette la Camera all'articolo 97 fu dichiarata valida la loro elezione, vorrebbe oggi colla interpretazione dello stesso articolo 97 dichiararsi nulla? E come qualifichereste voi stessi, o signori, la condotta di un Parlamento che desse ad un articolo virtù di eleggibilità, e un mese di poi desse a questo medesimo articolo la virtù d'ineleggibilità?

Mi rispondete, o signori, lo so bene, la Camera è un giuri; lo concordo. Ma dove sarebbe mai la buona fede, come salvereste le leggi di convenienza, che pure nel caso attuale giova qualche cosa valutare?

Soffrite che io lo ripeta, o signori; una determinazione che colpisce oggi individui, eletti nella buona fede che le deliberazioni della Camera sulla interpretazione di una legge non potessero revocarsi in dubbio; che decretasse l'ostracismo in forza dell'articolo 97 contro deputati che un mese fa sedevano in mezzo a noi in virtù di quel medesimo articolo 97, sarebbe un assurdo; e la Camera deve evitare, non che l'assurdo, fin anche l'apparenza dell'assurdo; senza di che ella stessa attenterebbe a quella autorità che dev'essere suo studio di mantenere, e rispetto a se stessa, e di fronte alla nazione.

PRESIDENTE. Il deputato Bertolami ha facoltà di parlare.

BERTOLAMI. Signori, sono dolentissimo di dover parlare per la seconda volta su quest'elezione; ma è mio debito, dietro ciò che si è detto dagli onorevoli preopinanti. Il signor Musumeci cominciò dal dire che si voleva togliere la parola a coloro che volevano parlare in favore dell'elezione. Quest'intenzione, non solo è lontana da me, ma lontanissima dalla Camera, e mi pare che essa ne dia un'evidente dimostrazione quando quest'oggi ascolta tutti coloro i quali parlano in favore dell'elezione, dopochè ieri fu votata la chiusura. (*Movimenti diversi*) Nessuno di noi credo contrasti che ieri fu votata la chiusura. . .

Voci. No! no! Sì! sì!

BERTOLAMI. Me ne appello alla Camera.

PRESIDENTE. Non so se questa deliberazione abbia avuto effetto.

BERTOLAMI. Non si votò sull'elezione, ma sulla chiusura. Ad ogni modo dichiaro che ieri non votai neppure per la chiusura, credendo mio dovere di delicatezza, dopo aver parlato sulla questione, lasciare liberissima la parola agli altri; quindi, ripeto, io non votai neppure per la chiusura. Quello adunque che da taluni si è detto non istà; la Camera ascolta tutti, e quanto a me non avrei ripreso più la parola, se non fossero venute in mezzo certe ragioni sulle quali credo necessario manifestare il mio intendimento.

L'onorevole Musumeci reca un argomento veramente grave, un argomento il quale conturba molto l'oratore a rispondergli, perchè si entra nel campo delle persone, e di persone che tutti noi ci onoriamo di rispettare.

Io comprendo bene che l'autore di questa legge, il quale siede nella Camera, poteva certamente illuminare la nostra deliberazione, sia perchè persona illuminata egli è, sia perchè autore della legge. Ma, o signori, vi confesso che non so comprendere come una persona che io altamente onoro potesse avere intendimento di dire nella legge che si possano cumulare gl'impieghi, senza che ne abbia fatta la minima menzione. Per quanto, o signori, io stilli il mio cervello per cavare dalla legge l'interpretazione che le si vuol dare, vi confesso che non vi riesco. Vi era forse una grande difficoltà a dichiarare nell'articolo 97 che coloro i quali godono dell'eccezione potrebbero cumulare i due o i tre uffici e sedere ciò nonostante nella Camera? Questa redazione era così semplice che non abbisognava certamente di un grande ingegno.

Cotale prescrizione io non la trovo nella legge; quindi non posso dedurne che l'autore abbia voluto dire ciò che non disse.

L'autore della legge ha posto un principio; ed è questo, o signori, su cui insisto, questo su cui il signor Musumeci non ha speso una parola, poichè anzi egli disse che tutti gli argomenti degli oppositori si cavano da un certo terrore direi quasi superstizioso, fondato sulla possibile corruzione del Ministero. Questo non è vero per parte mia; io non divido punto questo terrore superstizioso, ma bensì desidero che le leggi vengano rispettate.

L'art. 97 prescrive che coloro, i quali hanno uno stipendio sui bilanci dello Stato, non sono eleggibili; poi segue facendo alcune eccezioni. Che cosa vuol dir questo, o signori? Vuol dire che, sebbene godano o possano godere uno stipendio sul bilancio dello Stato, coloro che sono compresi nell'eccezione potranno tuttavia sedere nella Camera. Io sfido chiunque a darci un'altra significazione. Tutto l'argomento è stato discusso, mi si dice: a me fa meraviglia che oggi si ritorni a discutere, senza rispondere affatto a ciò che da parte mia aveva osservato sulla contraddizione di coloro i quali vorrebbero dare alla legge una diversa interpretazione.

In questo articolo, si oppone, vi è una categoria d'impiegati, i quali non hanno alcuno stipendio; ora di costoro sarebbe stato inutile che si fosse occupata la legge, perchè chi non riceve stipendio sul bilancio dello Stato può benissimo avere il mandato parlamentare. Ma io vi rispondo: come avrebbe potuto volere il legislatore che da noi si fosse dedotta la conseguenza che qui possano sedere a deputati quelli che hanno cumulo d'impieghi, senza dirlo, mentre l'interpretazione facile, spontanea si è quella che, ove costoro possano ricevere uno stipendio, tale stipendio non torrà loro la qualità di eleggibili?

Io, o signori, leggendo l'articolo non posso interpretarlo altrimenti. Ove quei signori che sono consiglieri superiori delle miniere o di sanità (i quali mi si dice non godano stipendio) venissero ad averlo, la Camera li riceverà egualmente fra gli eletti del popolo. Questa è la sola conseguenza che io posso dedurre dall'articolo; ma non posso giammai dedurre quella che il cumulo d'impieghi renda eleggibile, che chi per un impiego non sia eleggibile, tale diventi perchè ne ha due. Questa è tale stranezza, sulla quale, o signori, non so comprendere come mai si possa insistere. E non so neppure comprendere come si possa dire che coloro, i quali hanno fatta la legge, ebbero il capriccio di farci perdere il tempo in questa discussione, mentre potevano benissimo, colla locuzione più semplice del mondo, fare scomparire ogni controversia.

Se non che, o signori, se siffatta legge ci fosse stata proposta, io per vero non so quanti di noi l'avrebbero assentita. Il dire che il cumulo degl'impieghi renda eleggibile chi per uno di essi nol sia, è tale dottrina che non tutti l'avremmo ammessa, ed io vi confesso che per la parte mia non l'accetterei nè punto, nè poco.

Non so davvero come mai l'onorevole Musumeci ci abbia detto che il potere esecutivo sia in gravissimo imbarazzo per potere ad un impiegato qualunque dare una delle cariche che sono comprese nelle categorie d'eccezione. Io non vidi mai troppo gravi imbarazzi per mettere un galantuomo al posto di professore, chè non tutti certo i posti di professore si veggono splendidamente occupati, come io non vedrei un gravissimo imbarazzo nel Governo a fare d'un tale un consigliere di sanità e delle miniere. Ove ci debbano pur essere alcune proposte, alcuni rapporti di funzionari, il potere esecutivo noi sappiamo con quale facilità se li procuri. È questa forse una buona ragione perchè noi ne deducessimo la conseguenza alla quale ci avrebbe voluti recare l'onorevole Musumeci? Io, signori, non lo credo. Per mia parte sono dolentissimo di dover insistere sull'interpretazione netta della legge, sull'interpretazione che viene dalle parole dell'articolo 97 così come esse suonano; ma lo fo, o signori, perchè, se ho vivo desiderio che dappertutto la legge venga rispettata ed onorata, desidero a mille doppi che lo sia qui dove siedono gli eletti della nazione: bramo il culto delle leggi, o signori, principalmente da coloro che son chiamati a farle. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiaves.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIAVES. Darò uno schiarimento di fatto alla Camera, in aggiunta alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante.

Si è parlato molto di questo precedente dell'anno scorso, per trarne un argomento, secondo alcuni, decisivo, per farci stabilire che sono ammissibili in questa Camera quegl'impiegati i quali coprono un impiego che porta l'eleggibilità e ad un tempo ne rivestono un altro, secondo il quale l'eleggibilità sarebbe stata loro tolta. È bene la Camera abbia qualche schiarimento di fatto in ordine a questo precedente.

La questione fu sollevata l'anno scorso per incidente in parecchie elezioni, le quali venivano votate anche per altri motivi, che non quello in cui era implicata questa questione.

La questione fu schiettamente, nudamente posta, in occasione dell'elezione del collegio d'Alba, nella persona dell'egregio professore Coppino, che, dico fra parentesi, a me pure dorrebbe di vedere per questa ragione escluso dal Parlamento; ma sovra di ogni altra considerazione io pongo la sana interpretazione della legge, massime quando trattasi di legge organica e di guarentigie costituzionali, e ciò pur mi valga presso l'egregio mio amico Quintino Sella, il quale sa con quanto dispiacere io venga ora a combattere la sua ammissibilità (nella condizione d'impiegato qual è) in questo Parlamento.

Adunque si trattava dell'elezione del collegio d'Alba, e venne posta schietta la questione. Ma a metà della discussione sorsero oratori, i quali già avevano propugnata la tesi contraria in Parlamento, a dire essere inutile fare una questione di massima in cospetto di questo fatto che già si erano convalidate due o tre elezioni d'individui che si trovavano in questo caso e riguardo a cui non si era fatta questione, forse perchè non era nota a molti questa loro qualità di persone rivestenti duplice impiego, e chiedevano se volesse dunque la Camera andare contro la giustizia distributiva, se volesse escludere questi che si trovano nella stessa condizione di parecchi altri i quali già sono alla Camera e coprivano due impieghi; dicevano ciò non sembrar loro conveniente. Ed abbiamo allora udito questi oratori dichiarare che, sebbene essi fossero, in massima, di contrario parere, pur tuttavia, per questo fatto del giorno innanzi, erano costretti a votare in senso contrario alla loro opinione in diritto. Questa è cosa che nessuno può contestare.

Ma vi ha di più, o signori. Sapete come andò la votazione nonostante questo precedente del giorno innanzi? Si mise ai voti la convalidazione; rimase dubbia la votazione, e non si ebbe alcun risultato. Si aspettò alquanto; si rimise ai voti il partito; rimase una seconda volta dubbia la votazione. Finalmente la terza volta entrarono, non so se uno o due deputati, i quali si schierarono dal lato di coloro i quali erano per la convalidazione dell'elezione, e decisero in questo senso la questione, in realtà, di fatto.

Ed ecco tutto questo precedente, da cui si vuol dedurre così gravi conseguenze, e nel quale si vorrebbe quasi ravvisare una ragione decisiva per adottare le conclusioni dell'ufficio.

Vede dunque quest'Assemblea che può, senza far torto alla precedente Legislatura, e senza contraddire punto a quanto ha fatto la precedente Legislatura, dichiarare ciò che io credo essere consentaneo alla legge ed ai principii che l'informano, che non può sedere in questa Camera colui il quale, sebbene rivesta un impiego che non osta all'eleggibilità, pure tuttavia un altro ne copre che lo rende ineleggibile.

Io mi permetterò di far presente ancora una conseguenza che ne deriverebbe dall'adozione delle conclusioni dell'ufficio quali ci vengono proposte.

Gli impieghi di consigliere superiore d'istruzione pubblica, di consigliere superiore di sanità, di membro del Congresso permanente, sono impieghi i quali possono essere tolti da un momento all'altro, dal ministro, a chi ne è rivestito, quantunque quest'individuo conservi l'altra sua qualità d'impiegato avente stipendio.

Ora abbia ben in pensiero la Camera che, quando ella approvi questa elezione, l'approva per tutta la Legislatura.

Ora, supponiamo che durante questa Legislatura il ministro

tolga a quest'eletto la qualità che non osterebbe alla sua eleggibilità, che cosa ne consegue? È nella Camera un impiegato il quale copre un impiego che lo rende ineleggibile, che ha questo impiego solo; eppure rimane deputato e deve rimanerlo sino al fine della Legislatura.

Questa è tale assurda conseguenza che balza agli occhi di ognuno.

Ora io domando: sono questi gli assurdi che noi dobbiamo sancire in queste verificazioni?

Mi si perdoni se dico assurdi: io faccio sempre astrazione della persona di coloro che hanno un'opinione contraria, per motivi per cui la breve mia intelligenza non giunge a comprendere; ma dico assurdi, perchè, secondo il mio modo di vedere, essi realmente son tali.

Io non divido l'opinione di coloro che credono che quando un impiegato è ineleggibile sia colpito quasi d'una nota sfavorevole, e, come ho sentito dirsi, in una recente discussione (e mi dolse l'udirlo) soffra quasi una diminuzione nel capo.

Mai no. L'impiegato, per ciò solo che è ineleggibile, non cessa di essere circondato da tutto quel prestigio che ad un funzionario è dovuto.

Così i governatori, i procuratori generali del Re, il direttore generale di Ministero sono ineleggibili; ma questa non è un'incapacità, quasi una inabilitazione, ma un'incompatibilità. E, per vero dire, vi sono tanti uffici dei quali il cumulo è incompatibile nella stessa persona. Il Ministero Pubblico, per esempio, non può fare da magistrato giudicante; eppure questi impiegati non sono meno osservabili ed onorandi per ciò solo che non possono esercitarsi cumulativamente da una stessa persona.

Qui dunque si tratta d'incompatibilità; e quando io vedo un individuo, il quale riveste un impiego incompatibile col l'ufficio di deputato, per quanto sia provvisto di qualunque altro impiego, se ritiene il primo, egli è sempre incompatibile colle funzioni di deputato.

La Camera ha udito abbastanza ripetersi l'assurdo che deriverebbe dall'adozione della contraria massima; ed io non credo che essa voglia mettersi in contraddizione coi sani principii che governano questa materia, e che formano così essenziale guarentigia del sistema parlamentare, accettando le conclusioni dell'ufficio che altamente io respingo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Ruggero.

D'ONDES-REGGIO. Io l'aveva chiesta prima, ma, dietro quanto ho udito dall'onorevole preopinante, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Il signor Ruggero l'aveva domandata prima. Quando i signori deputati domandano di parlare, io li noto sempre.

RUGGIERO. Poichè la massima la quale si vorrebbe introdurre oggi intorno all'eleggibilità di un impiegato, il quale percepisce stipendio sul bilancio dello Stato, è stata eloquentemente combattuta, il mio dire sarà brevissimo.

Se le eccezioni contemplate nell'articolo 97 della legge elettorale ammettono un impiegato a sedere nel Parlamento, questa è un'indulgenza verso l'impiegato, non un diritto che si concede al cittadino; ma quando questi copre un impiego che lo rende ineleggibile, allora cessa quel privilegio che gli era concesso per mezzo di quell'eccezione.

Riguardo poi ai fatti che l'onorevole signor Musumeci invocava dalla precedente Legislatura, e coi quali voleva indurre la Camera a considerare che, mettendosi in opposizione oggi coi precedenti dell'altra Legislatura, sarebbe un assurdo, io conchiudo coll'onorevole Chiaves che l'assurdo sta precisamente nel contrariare la legge, nell'ammettere impiegati

nella Camera i quali possono compromettere l'indipendenza del suo voto. Conchiudo pertanto dichiarando che voto per l'ineleggibilità.

MUSUMECI. Ho domandato la parola per fare una sola osservazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Metto ai voti le conclusioni del V ufficio per la validazione dell'elezione del signor ingegnere Giuliani. (*Si alzano sei deputati*)

(L'elezione è annullata.)

PRESIDENTE. Vi sono altri relatori del V ufficio?

MENICHETTI, relatore. Collegio di Giulia.

Inscritti 474, votanti 287.

Il conte Carlo Acquaviva al primo squittinio raccolse 259 voti; Saliceti Aurelio voti 24; dispersi 4.

Avendo il conte Acquaviva ottenuto la maggioranza fu proclamato deputato.

Convien notare che il collegio di Giulia è composto delle sezioni di Giulia, Nereto, Ancorano e di Civitella del Tronto; tre sole di quelle sezioni eseguirono la votazione, perchè Civitella del Tronto era bloccata.

L'ufficio, considerando che da quel collegio doveva uscire un deputato; che se una sezione non aveva votato, ciò era effetto di forza maggiore, e non da ragioni dipendenti da volontà deliberata che si frapponesse acciò la votazione non avvenisse, ha deliberato che io vi proponga la conferma di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Benevento.

In questo collegio gli elettori iscritti sono 902; gli accorrenti a votare nel primo squittinio 519.

Il colonnello Torre Federico raccolse voti 504; il signor Pasquale Zamparelli 11; furono dispersi 7.

Il colonnello Federico Torre, avendo riportato il numero di voti voluto dalla legge, più del terzo del numero degli iscritti e più della metà dei voti resi dai votanti, fu proclamato deputato.

Una sola difficoltà ha incontrato l'ufficio in questa elezione, ed era nella qualità che il signor Federico Torre credevasi ritenere di colonnello impiegato nel Ministero della guerra. Dalle informazioni, che l'ufficio si è dato carico di prendere dal Ministero della guerra, risulta ch'egli non è impiegato di quel Ministero, ma che invece conserva la sua qualità di colonnello.

Mi farò un dovere di leggere alla Camera gli schiarimenti a noi trasmessi dal ministro della guerra.

« Ricontrando al contro citato foglio di V. S., giovami significarle che il cavaliere Torre è colonnello del corpo di Stato Maggiore, che fu bensì collocato a disposizione, e collocato temporaneamente a questo Ministero per reggere la carica di direttore capo della divisione *Reclutamenti*, ma che esso continua a percepire le sue competenze del proprio corpo, a cui non cessa menomamente d'appartenere, ed è totalmente estraneo al personale dell'amministrazione centrale della guerra. »

Stante queste circostanze di fatto, l'ufficio crede che l'unico ostacolo, che supponevasi esistere alla sua eleggibilità, sia scomparso; non esita a proporvi per mezzo mio la convalidazione dell'elezione del colonnello Torre.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio.

(La Camera approva.)

MENICHETTI, relatore. Collegio di Paola.

Questo collegio consta di 689 elettori iscritti, de' quali si presentarono a votare 567 nel primo scrutinio.

Il signor Luigi Miceli ottenne 282 voti; il signor Giuseppe Valitutti 151; voti dispersi 147; voti nulli 7.

Non avendo alcuno dei candidati ottenuto il numero di voti prescritto dalla legge, si dovette aprire il ballottaggio.

In questo sopra 550 votanti il signor Miceli ottenne 599 voti; il signor Valitutti 150; fu annullato un voto.

Avendo il signor Miceli riportato più del terzo dei voti sul total numero degli iscritti, e più della metà dei voti resi dai votanti, il collegio per conseguenza proclamò la nomina del signor Luigi Miceli a deputato di Paola.

Una sola irregolarità si riscontra nelle operazioni della votazione, ed è che nel primo scrutinio della sezione di Fiumefreddo furono annullati i voti dati a don Felice Staffa, perchè, con erronea interpretazione dell'articolo 53 della legge elettorale, fu creduto da quell'ufficio che nella stessa guisa che non erano ammissibili a votare quegli elettori che non erano iscritti nelle liste delle sezioni, così questi non fossero eleggibili.

Ma l'ufficio V, avendo rilevato che 11 soli sono i voti che sarebbero stati erroneamente annullati a danno del signor Staffa, e che non influiscono sulla maggioranza, ha ritenuto doversi convalidare l'elezione, epperò ve ne propone l'approvazione.

(La Camera approva.)

Collegio di Tricarico.

In questo collegio 948 sono gli elettori iscritti; 600 concorsero al primo scrutinio.

Il signor Giacomo Racciopi ebbe voti 142, il signor Filippo De Boni 242, il signor Liborio Romano 118, il signor Amodio Pasquale 51, il signor Materi Luigi 25; voti dispersi sopra 15 individui 44.

Non essendo stata raccolta da alcuno la maggioranza voluta dalla legge, fu proclamato il ballottaggio tra il signor Racciopi ed il signor Filippo De Boni.

Nella seconda votazione sopra 498 votanti il signor Racciopi ottenne voti 287 ed il signor De Boni 211. Per conseguenza il signor Racciopi fu proclamato deputato; e non essendovi irregolarità nè reclami, a nome del V ufficio vi propongo la convalidazione di quest'elezione.

MASSARI. Chiedo di parlare.

Il signor Racciopi è segretario generale dell'intendenza di Basilicata.

In una tornata antecedente la Camera ha già annullato la sua elezione in un altro collegio. Chiedo che lo stesso si faccia oggi, non essendo dubbio il caso.

MENICHETTI, relatore. Io non lo sapeva, e neppure era a cognizione del nostro ufficio che il signor Racciopi avesse questa qualità. Non discordo perciò che si sospenda per riprenderla a tempo opportuno, secondo che ha stabilito la Camera per le elezioni degli impiegati.

DI CAVOUR G. L'ufficio V ignorava completamente questa circostanza, altrimenti non ne avrebbe proposta la convalidazione.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta dell'annullamento di questa elezione del signor Giacomo Racciopi.

(L'elezione è annullata.)

CAPRIOLO, relatore. Collegio di Penne.

Elettori iscritti 495; intervennero alla votazione 547.

Il signor De Cesaris Clemente ebbe voti 182, il signor Casanova D: Alfonso 121; voti dispersi 44. Il signor De Cesaris Clemente fu in conseguenza proclamato deputato.

Le operazioni sono regolari; nessun reclamo fu sporto, e l'ufficio ve ne propone la convalidazione.

(La Camera approva.)

Collegio di Avellino.

Elettori iscritti 1751; intervennero alla votazione 1111.

Il signor Imbriani Paolo Emilio ottenne voti 776, il signor Peperè Francesco 200, Montuosi Francesco 53, Grella Domenico 29, Cassone Filippo 20, gli altri voti andarono dispersi. Fu pertanto proclamato a deputato il signor Imbriani Paolo Emilio.

Le operazioni si compierono regolarmente, nè vi ha richiamo di sorta.

Il signor Imbriani è consigliere di luogotenenza e professore, per quanto si dice; ma questo oramai non influisce sulla sua elezione; quindi a nome del V ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Bivona.

Questo collegio è diviso in dieci sezioni. Gli elettori iscritti ascendono in totale ad 824; intervennero al primo scrutinio 726. I voti si ripartirono nel modo seguente:

Il principe di Sant'Elia ottenne voti 343; il generale Carini 198, Moury Ferdinando 63, Pasini Enrico 92; dispersi 27, nullo 1.

Niuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza voluta dalla legge, si procedette al ballottaggio.

A questa seconda votazione intervennero 676 elettori.

Il generale Giacinto Carini ottenne voti 342; il principe di Sant'Elia 333.

Fu quindi dall'ufficio proclamato deputato il generale Giacinto Carini.

In quest'elezione avvennero alcune gravi irregolarità.

Anzitutto non furono trasmessi alla Camera i verbali della costituzione degli uffici definitivi; ma su questo, qualunque l'ufficio abbia riconosciuto l'irregolarità, ha però riconosciuto del pari che la legge non stabilisce la nullità per difetto di quest'operazione, e non ha per questo concluso l'annullamento dell'elezione.

Ebbe poi luogo un'altra irregolarità. Dei dieci presidenti delle dieci sezioni non intervennero alla sezione principale pel secondo scrutinio se non se tre; gli altri sette furono assenti. Di più nei verbali è dichiarato che gli atti furono mandati; come però fossero mandati alla sezione principale non consta. Quest'irregolarità si stimò dall'ufficio grave assai, e rende molto incerta la verità dei verbali stessi.

Ma havvene una terza, a parere dell'ufficio, più grave ancora. Risulta che nella sezione principale di Bivona, e risulta da tre verbali, che l'ufficio definitivo fu costituito il giorno 23, cioè due giorni prima della convocazione del collegio. Come quest'ufficio si costituisse, come potessero gli elettori intervenire all'elezione due giorni prima della loro convocazione, è quello che l'ufficio V non giunse a conoscere; ma intanto abbiamo quest'irregolarità che fu giudicata dall'ufficio così grave, che vi propone, per mezzo mio, l'annullamento di quest'elezione.

(È annullata.)

PRESIDENTE. Non essendosi pur anche approvato il verbale della seduta di ieri, lo pongo ai voti...

RICCIARDI. Domando la parola.

Ieri ebbi l'onore di proporre alla Camera di tener sedute serali; si è nel verbale fatto menzione della proposta da me fatta, ma non si è detto che la Camera non fu chiamata a votarla per la mancanza del numero legale. Io vorrei che questa circostanza pure fosse consegnata.

Prendo occasione da ciò per riprodurre la mia proposta, e prego la Camera di voler rispondere sì o no.

PRESIDENTE. Anche la circostanza cui ella accenna è nel verbale riportata; ora si leggerà il periodo del verbale che vi si riferisce.

BRUNO, segretario. «... qual preghiera volge il presidente alla Camera, affinché si possa questa costituire, e a tale effetto la invita a tener seduta anche domani...» ecc.

PRESIDENTE. È posto prima (*leggendo il verbale*):

« E benchè il deputato Ricciardi faccia istanza, affinché siano pure tenute sedute straordinarie durante la sera, non trovandosi più la Camera in numero per deliberare, la seduta è levata. »

RICCIARDI. Il che non vuol dire che io abbia ritirato la mia proposta (*No! no!*), nella quale anzi insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il verbale si intenderà approvato.

(È approvato.)

Vi sono altri relatori del V ufficio che abbiano relazioni in pronto?

Non essendovene altri, invito alla tribuna i relatori dell'ufficio VI.

PANATTONI, relatore. Ho l'onore di rendere conto alla Camera per mandato del VI ufficio dell'elezione fatta dal collegio di Santhià.

Sono iscritti in questo collegio 980 elettori. Intervennero alla prima votazione 606, dei quali 310 diedero il voto al marchese Gustavo Benso di Cavour, 260 al cavaliere avvocato Celestino Gastaldetti, 9 andarono dispersi e 27 furono dichiarati nulli.

Non avendo alcuno dei due candidati riportato un numero sufficiente di voti per essere eletto a deputato, avvenne il ballottaggio, al quale presero parte 612 elettori.

In questo secondo esperimento sopra 612 votanti il marchese di Cavour ottenne voti 400, il cavaliere Gastaldetti 208.

Furono notate nei verbali alcune irregolarità; ma la loro irrilevanza è tale, che l'ufficio VI fu unanime che non potesse restare viziata la elezione.

Apertasi la seconda votazione nella sezione di San Germano, fu presentato ed unito al verbale un reclamo sottoscritto da undici elettori, e che venne vidimato dal seggio degli scrutatori. Esso alludeva a cose avvenute nel primo esperimento dei voti.

L'ufficio esaminò attentamente cotesto reclamo, e venne nella credenza ch'esso non avrebbe significazione nè influenza notevole, perchè riguarderebbe la prima votazione, la quale non portò effetto definitivo.

Tuttavolta l'ufficio se n'è fatto carico, perchè poteva accadere che i rilievi affacciati dai reclamanti fossero di tale indole, da indicare la possibilità che nella prima votazione fosse eletto il signor cavaliere Gastaldetti, abbenchè sempre inferiore di voti al marchese Gustavo di Cavour.

Devo dunque far noto che si denunzia in cotesto reclamo la pubblicazione di un articolo del giornale di Vercelli, il *Vessillo della libertà*, e si denunzia ancora la diffusione di cotesti articoli in fogli staccati, e la influenza che potè avere sull'animo degli elettori, perchè vi si asseriva che il signor Gastaldetti avrebbe potuto riescire nel collegio di Dronero. Ora sappia la Camera che non era inesatta in tutto cotesta notizia, ed altronde non abbiamo dato alcuno per ritenere che essa potesse riescire influente e decisiva.

Infatti è vero che nel collegio di Dronero era presentato anche il nome del cavaliere Gastaldetti, e che ivi pure riportò alquanti voti. Sappiano inoltre gli onorevoli colleghi

che il marchese Benso di Cavour si affrettò a fare nello stesso *Vessillo della libertà* una dichiarazione del suo rammarico che si fosse insinuato in quel foglio qualche cosa di relativo alla concorrenza del signor Gastaldetti. Frattanto il signor Gastaldetti aveva avuto campo di rettificare l'articolo del *Vessillo della libertà*, e di far circolare in foglio staccato codesta rettificazione.

Malgrado ciò, l'esito del ballottaggio non solamente confermò quello della prima votazione, ma portò un notevole aumento di voti al marchese Benso di Cavour. Onde l'ufficio andò persuaso che quell'articolo del *Vessillo della libertà*, essendo stato corretto in tempo, non avesse spiegata influenza veruna pel voto definitivo.

Si aggiungeva nel reclamo che due dei reclamanti si sarebbero fatti testimoni per deporre che l'articolo del *Vessillo della libertà* era stato spedito ai sindaci con lettera dell'intendente.

Codesto appunto che avrebbe potuto parer grave, era posto però nel reclamo in un modo così superficiale e generico, che l'ufficio VI, consultate le consuetudini della Camera, dovè persuadersi che non vi erano fondamenti bastanti per promuovere, come i reclamanti pretendevano, una inchiesta; giacchè essi di non altro accennavano poter deporre che di una lettera, ma non del tenore e molto meno d'insinuazioni contenute nella lettera stessa.

Si aggiungeva poi che, durante la prima votazione, quell'articolo del *Vessillo* era commentato fuori della sala da un agente di pubblica sicurezza. Ma, data anche la verità di questo fatto, fu prestamente compreso dai membri del VI ufficio che, quanto era indecoroso che un agente della pubblica sicurezza s'impacciasse in simili commenti, altrettanto era chiaro che codesto discorso, essendo tenuto accademicamente fuori della sala elettorale, non poteva menomamente aver viziata l'elezione che nella sala si faceva.

Ma per ultimo i reclamanti avvertivano che nella sala della sezione di Arborio quell'articolo del *Vessillo della libertà* stava sopra la tavola del seggio elettorale, e che era là quasi come indicatore del nome di colui che, come fratello del presidente dei ministri, doveva esser prescelto. Ma quali erano coloro che attestavano di un tal fatto? Erano non gli elettori presenti nella sala d'Arborio, ma i reclamanti della sezione di San Germano.

Ora, se il fatto fosse realmente accaduto nella sezione di Arborio, perchè mai gli elettori della sezione medesima non avevano reclamato? Forsechè i verbali di quella sezione accennavano qualcosa su quel fatto? Niente. Dunque come mai gli elettori di San Germano, occupati in altra sezione, si potevano costituire testimoni di un fatto che era accaduto a tanta distanza e fuori del loro paese? E come potevano essi accertarlo, senza darne altre prove che la loro asserzione, ognora quando neppur uno degli elettori locali ne aveva fatto motto, ed i verbali non ne presentavano traccia veruna?

L'ufficio VI per queste riflessioni andò unanime nel sentimento, che, se sono altamente biasimevoli simili fatti, quando realmente si constatano, e se meritano di essere sottoposti a censura e repressione quando si offrono proporzionati mezzi di prova, non pertanto nel caso attuale fossero così leggermente allegati, da non potersene tener un conto rigoroso. E tanto più in questo avviso andò il VI ufficio, in quanto che tutto ciò era accaduto, come ebbi l'onore di dire, nella prima votazione, mentre quello che decise fu il ballottaggio. E benchè questo fosse avvenuto quando erano state date tutte le spiegazioni e fatte le rettificazioni, nulladimeno in occasione del ballottaggio accadde che, senza la

minima insinuazione, senza la minima irregolarità, non solamente i voti si mantennero, ma anzi quasi raddoppiarono a favore del marchese Benso di Cavour.

Ond'è che a nome del VI ufficio ho l'onore di proporre la convalidazione di quest'elezione.

BOGGIO. Non è mio intendimento di oppormi alle conclusioni dell'ufficio; ma, avendo udito dall'onorevole relatore un'asserzione la quale potrebbe stabilire un precedente vizioso, se non venisse contraddetta; e sembrandomi che, se questa asserzione ottenesse anche solo la tacita approvazione della Camera, avrebbe per effetto di vulnerare più di una volta la verità elettorale, io ho chiesto facoltà di parlare per domandare una spiegazione, ed eziandio perchè, se non altro, le mie parole protestino contro le conseguenze che in altra circostanza si volessero dedurre da tale precedente.

Io non intendo di soffermarmi sulle prime osservazioni dell'onorevole relatore, abbenchè io non creda che tutti siano disposti a convenire con lui intorno all'innocenza assoluta che gli piacque di vedere in certi fatti denunciati dagli elettori che firmarono i richiami giunti alla Camera. Così, a cagion d'esempio, in quanto concerne la lettera dell'intendente, mi sembrò cosa strana che si sia detto che, sebbene essa lettera accompagnasse un articolo stampato in cui si dissuadevano gli elettori dal dare il voto ad un candidato, per eccitarli invece a concederlo al marchese di Cavour, tuttavia non si può arguire che cosa l'intendente scrivesse nel mandare quell'articolo, e si dee aver come pura quella lettera intendente da ogni sospetto.

Invece io non credo punto di calunniare quel funzionario pubblico (massime quando si abbia riguardo alla persona che riuscì eletta ed alla sua prossima attinenza cogli uomini del Governo), qualora io supponga che le intenzioni e l'operato dell'intendente nello accompagnar d'una sua lettera lo scritto che raccomandava il candidato, che poi riuscì eletto, mirassero a procurare la costui riuscita.

Sarebbe invero pretendere troppo da un funzionario del Governo il volere che in simili contingenze ed a fronte di tal candidato egli si fosse assunto il gratuito incarico di accompagnare una commendatizia stampata con una sua lettera per distruggerla.

Però io non intendo insistere sopra di ciò, ma il mio appunto verserà più specialmente sopra un'altra asserzione del signor relatore. Egli ci ha narrato come fosse giunto alla Camera un richiamo relativo all'essersi tenuto sul tavolo dell'ufficio di una delle sezioni uno stampato che raccomandava il candidato che fu poi eletto, e soggiunge non meritare riguardo alcuno tale protesta, perchè venne trasmessa da elettori che appartenevano ad altra sezione.

Io avrei desiderato che l'egregio signor relatore, al quale non mancano facondia e lucidità di esposizione, ci avesse anche detto quale sia stata l'opinione dell'ufficio in ordine alla regolarità intrinseca del fatto di quell'ufficio elettorale, che si tiene sul tavolo uno stampato od uno scritto con sopravi il nome di uno dei candidati.

E punto non mi so acquetare al riflesso che non meriti attenzione veruna questo richiamo, perchè fatto da elettori che non appartenevano alla sezione nella quale avvenne il fatto.

Noi sappiamo come molte volte procedano le lotte elettorali, come principalmente abbiano dovuto procedere in queste ultime elezioni, nelle quali per la diminuzione del numero dei collegi è accaduto che si trovassero (e appunto Santhià è del novero) in molte località riunite insieme sezioni che prima appartenevano a due collegi distinti.

Ciascuna di queste due frazioni, che ora formano il collegio nuovo, ha cercato, com'è naturale, di far prevalere nella lotta quello tra i due candidati che già dapprima le apparteneva.

Di qui che cosa ha dovuto derivarne? Costoto, che gli elettori della sezione nella quale già era riuscito in altra Legislatura il candidato che riuscì anche in questa, hanno potuto chiudere l'occhio e neppure accorgersi che costituissero una irregolarità certi atti che pure meritano questo nome; mentre invece gli elettori dell'altra sezione, sebbene materialmente non presenti, hanno potuto conoscere che tale o tal altro fatto si era avverato, che tale e tal'altra irregolarità era accaduta, e, non avendo il medesimo interesse a sorvolarvi sopra, ne hanno informata la Camera. Spetta ora al giudizio della Camera il determinare che importanza dovesse darsi a questa irregolarità.

E come mai potremo acquietarci all'asserzione contro la quale io sorsi a protestare, che, cioè, quando si spedisce un richiamo in ordine a un fatto da elettori appartenenti a sezione diversa da quella nella quale il fatto è accaduto, si debba ritenere che quegli elettori, perchè non furono materialmente presenti, non meritino fede? La sola ragione addotta dal signor relatore per indurci a non tener conto di quel richiamo consistette appunto nel dirci che il richiamo fu mandato da elettori appartenenti ad altre sezioni. Ma io che sono persuaso che, quantunque quegli elettori appartenessero ad altre sezioni, hanno potuto essere bene informati, ho creduto mio debito di protestare, non per conchiudere contro l'approvazione dell'elezione di Santhià, ma perchè non passasse senza protesta l'asserto che non meritano fede quegli elettori i quali non abbiano visto coi proprii occhi ciò che affermano essere accaduto.

PANATTONI, relatore. Poichè l'onorevole Boggio mi ha favorito di benevole espressioni, affermando che la mia esposizione suole essere improntata di una grande lucidità, è singolare la necessità in cui mi trovo di dover dare qualche schiarimento alla Camera, ond'essa non creda il contrario per le obiezioni appunto che sulla mia esposizione sono state poste in campo dallo stesso onorevole Boggio.

Mi son fatto un dovere di esporre che il VI ufficio sarebbe stato compreso di rammarico, e avrebbe ritenuti degni di biasimo i fatti cui riferivansi le allegazioni del reclamo, qualora fossero stati provati. Ma erano provati quei fatti? L'ufficio ha ritenuto che no, camminando sulle tracce degli esempi che ritraevansi dalle precedenti Legislature. Per istituire un'inchiesta in ordine alla validità di un'elezione bisogna che il fatto biasimevole o punibile sia constatato in tal guisa che si possa aprire l'inchiesta con probabilità di riuscita. Ora l'ufficio non ha trovato traccia di prove nel reclamo.

Quanto all'essere stato posto sulla tavola del seggio elettorale della sezione di Arborio, in occasione della prima votazione, l'articolo del *Vessillo della libertà*, io dissi che il VI ufficio non credeva potere tenerne conto, e non dissi già che il fatto fosse indifferente. I reclamanti di San Germano erano presenti alla chiamata nella loro sezione, e non potevano trovarsi in Arborio. Altronde io dissi che al seggio degli scrutatori d'Arborio non constò per niente la verità di questo fatto, e che i veri testimoni, quelli, cioè, che erano presenti, e che avrebbero avuto il dovere di reclamare, se ne stettero in silenzio. Dunque l'ufficio VI, mentre riconosceva la censurabilità dei fatti, non ha potuto fermarsi sui medesimi; in quanto che, non solamente ha valutato la difficoltà nei reclamanti di San Germano a far plausibile testimonianza dei fatti accaduti

in Arborio, ma ha anche valutato la prova in contrario, che nasce dal non trovarsi traccia nel verbale di codesta sezione, malgrado l'obbligo che sarebbe corso, non solo al seggio, ma a tutti gli elettori presenti, di reclamare contro l'asserto abuso; imperocchè, se l'elezione fosse stata viziata in loro presenza, essi avevano il debito primario di fare quella protesta che l'onorevole signor Boggio ha espressa contro i fatti in questione.

BOGGIO. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

BOGGIO. Domando di soggiungere una sola osservazione...

Voci. No! no! Ai voti! ai voti!

BOGGIO. Badi la Camera che si tratta di un precedente elettorale. (*Rumori*)

Io chiedo alla Camera che mi si lasci contrapporre una osservazione alla replica del relatore.

Si tratta di un precedente elettorale, non di una questione di persone: si tratta di una questione di principio. È teoria legalmente e logicamente erronea quella colla quale si vorrebbe persuadervi che dal silenzio degli elettori di una sezione emerga una prova contraria all'asserzione degli elettori di altra sezione. E molto meno può emergere prova in contrario dal silenzio dei membri componenti il seggio, che era autore, o complice, per lo meno, del fatto che costituisce la irregolarità della quale si tratta. Si capisce inoltre che gli altri elettori di questa stessa sezione aveano troppo interesse all'esito della candidatura della persona il cui nome era sullo stampato deposto sul banco del seggio, perchè potesse venir loro in pensiero di denunziare una irregolarità commessa da loro medesimi ed in pro del fine che si erano proposto.

Del resto ciascheduno nella sua coscienza giudicherà se questo procedere potesse credersi regolare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Santhià nella persona del marchese Gustavo di Cavour.

(La Camera approva.)

PANATTONI, relatore. Collegio di Salò.

Questo collegio è composto di cinque sezioni; ha 1374 elettori iscritti. Al primo scrutinio si presentarono 466 votanti.

Il professore Giuseppe Zuradelli ottenne 219 voti; l'avvocato Bernardino Maceri 173; il signor Tibaldi Ignazio 43; voti dispersi 23, nulli 8.

Malgrado la superiorità di 47 voti oltre quelli dati al signor avvocato Maceri, il professore Zuradelli non aveva ottenuta la maggioranza legale.

Nel ballottaggio concorse quasi il doppio dei votanti, cioè 777. E tale e tanta fu la concorrenza che l'avvocato Maceri ottenne 383 voti, il professore Zuradelli ne riportò 380. Indi la differenza di tre voti soli tra i due candidati.

Gli elettori di Gargnano hanno fatto un reclamo contro quest'elezione. Il reclamo primieramente accenna alcune mende di forma, ma tanto lievi, che non intrattennero menomamente il VI ufficio. Venne fatto poi nel reclamo un ragguaglio sulle prerogative del professore Zuradelli; ma l'ufficio credè egualmente rispettabili i due candidati, e passò sopra ai confronti. Accenna il reclamo anche alcuni fatti speciali, lamentando le solite insinuazioni e pressioni; ma non presenta prova alcuna. Passa quindi il reclamo a segnalare come diverse schede annullate sarebbero state valide, per cui si dice che il professore Zuradelli avrebbe conseguito nel ballottaggio la maggioranza dei voti: e ciò è stato preso in esame sommario dal VI ufficio, perchè condurrebbe a spinose ricerche, a fronte delle quali sta un fatto più concludente e spedito. Ed invero il reclamo avverte che furono ammessi a

votare parecchi illetterati; anche il collegio di Salò, appartenente alla Lombardia, è dominato dal rigore della legge elettorale. Inoltre ve ne furono alcuni, i quali, sebbene non interamente illetterati, vennero ammessi senza ragione a farsi sussidiare da altri nello scrivere le loro schede.

Il verbale definitivo della sezione centrale annunzia che venne esibito un protocollo contenente i nomi di alcune persone *illetterate*, risultanti dalle liste che furono ammesse a votare.

Per altro il così detto protocollo, ove erano registrati i nomi di quelle persone, è concepito nei termini che io credo opportuno di far noti alla Camera.

« I sottoindicati elettori dichiararono di non sapere con chiarezza scrivere il nome del candidato che intendevano proporre per la nomina del deputato al Parlamento nazionale, e onde schivare il pericolo di vedere annullata la loro proposta, instano ed ottengono il permesso di farsi sussidiare da persona di tutta loro confidenza all'uopo prescelta. »

L'ufficio ha ritenuto che codesti individui, i quali affermavano di non saper scrivere con chiarezza il nome dell'eletto, benchè in qualche modo dichiarassero di saper scrivere, o non potessero essere riconosciuti per analfabeti, o non avessero facoltà di farsi sussidiare da altri per assicurare il successo della loro scheda. La legge elettorale vuole che l'elettore sappia leggere e scrivere; e la Corte di Casale, in una decisione la quale è pubblicata nelle raccolte, ha stabilito che non basta saper scrivere solamente il nome proprio, ma bisogna saper scrivere anche il nome dell'eligendo.

Se dunque noi togliamo i voti degli analfabeti, l'elezione di Salò non è più valida. E se invece noi considerassimo questi tali come non in tutto analfabeti, come capaci di scrivere meglio o peggio il nome dei candidati, avrebbe allora fatto bene il seggio, o avrebbe commessa una nullità, permettendo a codesti elettori di far scrivere i loro nomi da una terza persona? La legge non permette di far scrivere le schede da altri, se non a quell'elettore il quale sia impedito da una causa fisica, che il seggio elettorale deve constatare. Quindi il farsi sussidiare, sol per render sicura la propria scheda, non può esser permesso. Scrivere imperfettamente il nome del candidato è ciò che accade ad un gran numero di elettori, e per questo la legge provvede che le schede non chiare nè leggibili si annullino.

Ond'è che l'ufficio VI fu di parere che non fosse da concedersi la facoltà data al suddetto rilevante numero di elettori di farsi sussidiare nelle loro schede, ma che gli elettori dovessero scriverle da loro stessi. Conseguentemente verificandosi la violazione della legge, o per essersi ammessi analfabeti, o per essersi permesso a persone che sapevano scrivere di farsi, senza un fisico impedimento, sussidiare da altri nella scritturazione, il VI ufficio fu di parere che l'elezione debba annullarsi. E tali sono le conclusioni che ho l'onore di proporvi.

ALFIERI. Domando la parola.

A me pare che vi sia una questione pregiudiziale a quella testè dall'onorevole relatore esposta. Mi pare che, se si lascia all'ufficio la facoltà di determinare fino a qual punto individui iscritti nelle liste elettorali siano literati o analfabeti, possa molto agevolmente venirne la conseguenza che l'ufficio abbia il mezzo di alterare le liste elettorali. Ora mi sembra che nelle precedenti Legislature, e già in questa stessa, si sia stabilito generalmente che le liste elettorali non possano in verun modo essere alterate per valutazione dell'ufficio. Questi dovevano essere iscritti o non iscritti, secondo ch'erano alfabeti o analfabeti; ma, dal momento che erano iscritti

non credo appartenesse all'ufficio d'impedire loro di dare il voto. Credo che la questione debba considerarsi sotto questo aspetto, nè quindi si possa questa elezione convalidare, perchè non poteva l'ufficio impedire ad elettori iscritti di dare il loro voto.

PANATTONI, relatore. Schiarisco il dubbio che l'onorevole Alfieri propone.

Il seggio degli scrutatori non impedì ad alcuno di dare il voto; quindi non si verifica il caso sul quale fondasi la difficoltà dell'onorevole Alfieri. Il seggio invece arbitrò, permettendo di farsi sussidiare nella scritturazione delle schede ad undici o dodici individui, i quali si dicevano illetterati; ma tali veramente non erano, poichè sapevano scrivere.

La sezione di Salò appartiene alla Lombardia, ed è sotto il rigore della legge, per quanto spetta all'esclusione dal voto elettorale degli analfabeti; ma sarebbe la Camera, e non gli scrutatori, quella che giudicherebbe se cotesti voti di analfabeti fossero validi o no. Essi furono ammessi a votare, e nessuno a loro impedì l'esercizio del voto elettorale. Ma sembra che il seggio ritenesse che quegli elettori non fossero analfabeti, giacchè erano portati sulle liste, e volevano votare, ma col sussidio altrui. Ciò dipendeva dal loro zelo, come credette il nostro ufficio, di riuscire col loro voto utili al candidato che prediligevano, in quanto che eravi tanta concorrenza nel ballottaggio; epperò essi immaginarono di farsi sussidiare da terza persona di loro fiducia, per farsi dirigere, od aiutare, o surrogare nella scritturazione delle schede, affinchè non fossero annullate per illeggibilità o altra imperfezione.

Ora, è questo permesso dalla legge? L'ufficio VI ha creduto che, quando un individuo sa scrivere più o meno, esso debba correre l'eventualità di scrivere anche malamente la sua scheda, e deve votare da se solo, a rischio anche di vedere annullato il suo voto. Credette quindi l'ufficio VI che il voto dato dai predetti elettori sia nullo, perchè stato scritto col sussidio di terza persona fuori dei casi contemplati dalla legge, la quale non ammette sussidi altro che per un fisico impedimento constatato dal seggio, e non per la semplice asserzione di un elettore di non sapere scrivere bene il nome del candidato.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio VI, che sono per l'annullamento dell'elezione dell'avvocato Bernardino Maceri a deputato di Salò.

(È annullata.)

SALARIS, relatore. Per commissione del VI ufficio riferisco sull'elezione dell'avvocato Paolo Silvani a deputato del collegio di Urbino.

Questo collegio si divide in cinque sezioni: Urbino, Maceratafeltria, Pennabilli, Sant'Agatafeltria, San Leo.

Gli elettori iscritti sono 729; intervennero alla prima votazione 541, dei quali 195 diedero il voto all'avvocato Silvani, 135 all'ingegnere Cesare Valerio, ed 11 voti andarono dispersi.

Niun candidato avendo riportato il numero dei voti prescritto dalla legge per esser proclamato eletto in primo squittinio, si addivenne alla votazione di ballottaggio, alla quale presero parte 508 elettori.

In questa votazione l'avvocato Silvani riportò voti 501, e l'ingegnere Valerio 207. L'avvocato Silvani fu proclamato eletto.

La votazione non diede luogo a sospetti, nè a ricorsi; tuttavia le operazioni non procedettero regolarmente.

Due irregolarità specialmente richiamarono l'attenzione

dell'ufficio di cui ho l'onore di far parte. La prima è la mancanza nella prima votazione delle liste elettorali di tre piccoli comuni nelle rispettive sezioni. Nella sezione d'Urbino mancarono le liste del comune di Petriano contenenti otto elettori iscritti, nella sezione di Maceratafeltria quelle del comune di Pietrarabbia aventi cinque elettori, e nella sezione finalmente di San Leo le liste del comune di Maiolo, nelle quali figurano iscritti egualmente cinque elettori. Quindi per la mancanza delle sovraddette liste diciotto elettori sarebbero stati in condizione di non poter prender parte alla votazione, ove si fossero presentati al collegio elettorale.

Questo numero però non avrebbe potuto influire nell'esito della votazione, nè togliendo la maggioranza dei voti all'avvocato Silvani, nè mutando le condizioni del ballottaggio.

La maggioranza dei voti sarebbe in fatti rimasta sempre in favore dell'avvocato Silvani, quando anche tutti i diciotto elettori avessero dato il voto all'ingegnere Cesare Valerio, il quale avrebbe ottenuto in questa ipotesi 153 a vece di 135 voti.

Il ballottaggio poi sarebbe in egual modo statuito fra il Silvani ed il Valerio, sì nel caso che al Valerio avessero dato il voto i diciotto elettori esclusi, come ancora nel caso che avessero votato in favore d'altro candidato, poichè allora questi 18 voti sarebbero andati dispersi insieme agli altri 11 che di fatto furono dispersi.

La mancanza dunque di queste liste non ebbe influenza nell'esito della votazione, e perciò l'ufficio non trovava in questa irregolarità sufficiente ragione per chiedere alla Camera l'annullamento di questa elezione, tanto più che le liste furono rimesse per la seconda votazione, e che gli elettori di quei comuni presero parte alla medesima.

In questa opinione confermavasi l'ufficio in virtù degli atti precedenti della Camera, che così decise nella seduta del 21 agosto 1849, elezione Villavecchia, elezione Rosellini.

La seconda irregolarità consiste nella violazione dell'articolo 86 della legge elettorale. Il presidente d'una sezione secondaria trasmise per la posta i processi verbali della sezione principale, ed il presidente d'altra secondaria sezione rimise il processo verbale con persona estranea all'ufficio elettorale.

L'ufficio, cui non isfuggirono le precedenti decisioni della Camera, opinava che questa irregolarità non potea considerarsi come motivo di annullamento dell'elezione, allora quando non sorgeva dubbio sull'identità de' processi.

Io credo però inutile oggi ogni ulteriore discussione sul proposito, avvegnachè abbia la Camera recentemente deciso che tale irregolarità non importi la nullità dell'elezione contro la quale non siavi altro più deciso appunto.

In ultimo sorgeva dubbio sulla eleggibilità dell'avvocato Paolo Silvani, avvegnachè sia egli governatore della banca di Bologna. Ma opportuni schiarimenti dileguarono il dubbio; poichè questa banca è di privata istituzione, ed il Silvani non fruisce stipendio, indennità, retribuzione dallo Stato, nè in altro modo è impiegato del Governo.

Nulla quindi ostando alla convalidazione dell'elezione dell'avvocato Paolo Silvani a deputato del collegio d'Urbino, io la richiedo dalla Camera a nome del VI ufficio.

(La Camera approva.)

CINI, relatore. Collegio di San Giorgio la Montagna.

In questo collegio sono iscritti 1660 elettori; alla prima votazione se ne presentarono 1250.

Il signor Nicola Nisco riportò 1049 voti, Mancini Pasquale 47, Leo Oronzo 44; 86 andarono dispersi, 4 furono dichiarati nulli. In conseguenza il signor Nisco Nicola, avendo raggiunto il numero richiesto di voti, fu proclamato depu-

tato, essendo le elezioni elettorali procedute colla massima regolarità.

Il signor Nicola Nisco per altro, come è venuto a cognizione dell'ufficio VI, occupa il posto di direttore del dicastero di agricoltura e commercio in Napoli.

L'ufficio VI ha dovuto considerare se questa qualità lo rendeva ineleggibile, e non è stato unanime il voto.

La minorità ha pensato che egli potesse essere eletto procedendo a giudicarlo con la teoria di assimilazione già osservata dalla Camera in altri casi.

Essa ha detto: i direttori di dicastero in Napoli non sono veramente nè segretari generali nè ministri, ma sono qualche cosa che più si avvicina al segretario generale del Ministero, sono i capi dell'amministrazione sotto i consiglieri di luogotenenza.

Ora, se i consiglieri di luogotenenza hanno qualche cosa nelle loro funzioni che li assimila ai ministri, i direttori di dicastero hanno, per conseguenza, all'incirca le attribuzioni dei segretari generali; perciò se la legge ammette i segretari generali tra gli impiegati eleggibili, tali si devono anche ritenere i direttori di dicastero.

Quando questa ragione non fosse stimata sufficiente, la minorità non ostante pensava che dovesse il signor Nicola Nisco essere ammesso per quelle considerazioni politiche che avevano una grande influenza nella decisione della Camera, allorchè riguardò i consiglieri di luogotenenza come eleggibili; cosa di gran peso in questi tempi, nei quali dovrebbe desiderarsi soprattutto che la Camera raccogliesse nel suo seno gli uomini che più hanno la fiducia del paese.

Ma a queste riflessioni della minorità, la maggioranza dell'ufficio rispondeva con molte ragioni. Ella ripudiava l'applicazione troppo larga della teoria di assimilazione, come teoria la quale, per il suo indeterminato, può condurre spesso ad applicazioni inesatte e non giuste.

Poi la maggioranza rifletteva che i consiglieri di luogotenenza, com'era stato dichiarato in questa stessa Camera, non potevano riguardarsi quali ministri, perchè sopra loro stava un ministro responsabile, e che essi, essendo qualche cosa da meno dei ministri, era naturale che i direttori di dicastero fossero qualche cosa meno dei segretari generali; perciò non poteva citarsi in loro beneficio la disposizione della legge, la quale dà ai segretari generali la facoltà di essere eletti.

Quanto alle considerazioni politiche, la maggioranza rifletteva che, se questi direttori di dicastero erano giustamente tenuti nel paese come persone le quali godevano grande estimazione, e potevano molto giovare all'andamento degli affari, sarebbe stato un far torto alla buona amministrazione ed al buon governo del paese quando si allontanassero ancora i consiglieri di luogotenenza; e perciò la maggioranza credeva che, mentre da un lato la legge, anche volendoli assimilare ad altri impiegati, non li metteva chiaramente nella classe degli eleggibili, era certo il danno che potea venirne all'amministrazione ed al governo, allontanandoli dal loro posto.

Quindi la maggioranza conchiudeva con ritenere che i direttori di dicastero in Napoli non potessero riguardarsi come eleggibili; e perciò, a nome del III ufficio, sono incaricato di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione del signor Nicola Nisco a deputato del collegio di San Giorgio la Montagna.

(La Camera approva.)

Collegio di Lacedonia.

Elettori iscritti 781; votanti al primo scrutinio 552.

Il signor Nicola Nisco ebbe voti 109, il signor De Sanctis Francesco 89, Miele Antonio 53, Zampaglione Michele 29,

Iozzoli Giuseppe 28, Solimine Michele 21; gli altri andarono dispersi su vari candidati.

Nessuno di essi avendo conseguito la maggioranza assoluta, si procedè al ballottaggio tra lo stesso signor Nisco ed il signor Francesco De Sanctis.

In questo secondo scrutinio sopra 275 votanti il signor Nicola Nisco ottenne 138 voti, il signor De Sanctis 135; furono annullate 2 schede.

Le operazioni elettorali procedettero con tutta la regolarità voluta dalla legge; ed in conseguenza il signor Nicola Nisco venne proclamato deputato.

Stando alle deliberazioni prese dalla Camera riguardo all'elezione precedente, debbo proporre l'annullamento dell'elezione del signor Nicola Nisco a deputato del collegio di Lacedonia.

(È annullata.)

Collegio di Città Nuova.

In questo collegio sono iscritti 733 elettori; alla prima votazione se ne presentarono 503, de' quali 253 diedero il loro voto al signor Diomede Marvaso, 108 al signor marchese Vincenzo Avati, 56 al duca Serra Luirano, 31 al signor Figani Giovanni; i voti dispersi furono 48, i voti nulli 9.

Il signor Diomede Marvaso venne proclamato deputato, avendo egli ottenuto il numero di voti prescritto dalla legge.

Ma, considerando che il signor Diomede Marvaso è ancor egli direttore del dicastero di polizia in Napoli, quindi per questa sua qualità e per le ragioni dette innanzi il VI ufficio m'aveva incaricato di proporre alla Camera l'annullamento di quest'elezione. Se non che questa mattina m'è stato partecipato un dispaccio telegrafico da Napoli, nel quale si dice che il signor Diomede Marvaso non è veramente direttore del dicastero di polizia, ma esercita siffatte funzioni, conservando la sua qualità di giudice della gran Corte criminale di Napoli.

Si aggiunge che fin dagli 11 scorso gennaio aveva date le sue dimissioni, le quali sinora non vennero accettate.

Come la Camera ha già deciso, mi pare, in una elezione precedente, la qualità di giudice della gran Corte criminale di Napoli darebbe diritto al signor Marvaso di essere considerato eleggibile. Resta a vedere se, per la dimissione che egli ha data fino dall'11 gennaio, ma che non è ancora stata accettata, meriti di essere riguardato come non leso dall'altra qualità, che riveste, di esercente le funzioni di direttore del dicastero di polizia.

Non posso su questo parlare a nome del VI ufficio, in quanto che, dopo l'arrivo del dispaccio, non si è riunito. La Camera deciderà se il signor Marvaso sia o non sia eleggibile.

RICCIARDI. Io credo che si dovrebbe rispondere al dispaccio telegrafico, domandando se il signor Marvaso percepisca uno stipendio per la sua qualità di esercente le funzioni di direttore del dicastero di polizia. Se riceve una retribuzione, la sua elezione deve essere annullata; altrimenti, come magistrato, potrebbe benissimo sedere nella Camera.

CORDOVA. Il signor relatore ha detto che fu deciso già, come massima, che i giudici della gran Corte criminale sono eleggibili.

Io non mi trovai presente nella tornata della Camera in cui si è decisa questa questione; ma ho udito a dire che essa era stata alquanto agitata, e che l'elezione era stata approvata, quantunque in una delle tornate precedenti si fosse stabilito che si dovevano sospendere le elezioni sulle quali vi era contestazione.

Ora io osservo che, se questa controversia fosse stata ri-

mandata, io avrei esposte le ragioni per le quali credo che i giudici della gran Corte criminale di Napoli non siano eleggibili.

Io credo che la questione abbia qualche importanza.

Voci. La massima è già decisa!

MASSARI. Chiedo di parlare per proporre la questione pregiudiziale.

Io debbo rammentare alla Camera che nella prima delle nostre adunanze, sulla relazione motivata dell'onorevole deputato Paternostro, fu pronunciata la convalidazione dell'elezione dell'onorevole deputato Musumeci, il quale si trova precisamente nella condizione a cui faceva allusione testè l'onorevole mio amico Cordova.

Io quindi, se egli insiste nel voler di nuovo sollevare la questione, propongo a mia volta la questione pregiudiziale.

CORDOVA. Debbo far osservare che si era stabilito, e nessuno potrà negarlo, che le elezioni contestate si sarebbero differite; che solo intanto si sarebbero riferite quelle sulle quali non v'erano contestazioni.

Una voce. Ciò non toglie che si sia già votato...

CORDOVA. Fondandomi quindi su questa deliberazione presa dalla Camera, io chieggo di esporre alcune considerazioni in merito a questa elezione, e motivare il mio voto.

Voci. La questione è già stata decisa!

CRISPI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola, se intende parlare sulla questione pregiudiziale.

CRISPI. Voglio solo osservare che, quando fu riferita l'elezione del signor Musumeci, si discusse la questione se i giudici della gran Corte criminale siano da assimilarsi ai giudici della Corte d'appello, e la Camera la risolse favorevolmente. Basta esaminare il verbale per vedere che la questione fu già risolta; quindi pare non possiamo tornarci sopra.

CORDOVA. La Camera non è un tribunale di prima istanza; votando essa un giorno in un dato modo, non si toglie la libertà del suo voto per l'avvenire, e la maggioranza può mutare da un giorno all'altro. L'autorità della decisione della Camera potrà determinare i deputati a pronunciare in un senso piuttostochè in un altro, ma certamente quest'autorità non può andar incontro a ciò che la ragione fa intendere a coloro che pensano diversamente, e non potrebbe loro impedire di votare ora in un senso diverso. Conseguentemente credo si possa rispondere su questa particolarità, che la questione fu agitata quando non si doveva portare, e dopo che si era detto che non si sarebbero trattate le elezioni contestate.

PLUTINO. Io ho votato contro l'eleggibilità, ma però ritengo che la Camera ha decisa la questione, e che si è ammesso che i giudici criminali possono essere deputati. Ciò posto, siccome l'onorevole mio amico Diomede Marvaso, allorchè assunse la qualità di direttore al Consiglio di polizia, è stato nel decreto autorizzato a conservare il suo grado di giudice presso la gran Corte criminale di Aversa, e siccome egli in tempo utile ha dato la sua rinuncia da direttore di polizia, così io ritengo che, a seconda dei precedenti della Camera, l'elezione del signor Diomede Marvaso qual giudice criminale debba essere convalidata.

RICCIARDI. Tutta la questione, secondo me, si riduce a sapere se percepisce o non percepisce stipendio.

PLUTINO. Se ha rinunciato, non lo percepisce più.

RICCIARDI. Questo non lo possiamo sapere se non chiedendo in proposito informazioni a Napoli. Riferiamoci dunque colà, e quando la questione sarà chiarita, vedremo se il signor Marvaso dovrà sì o no essere ammesso a far parte della Camera.

CORDOVA. Se la Camera adotta la sospensione proposta, cessa per ora ogni contrasto; ma se la discussione deve essere proseguita, io credo che non soltanto le ragioni addotte dalla maggioranza, ma quelle ancora della minoranza debbano tenersi a calcolo; che debba questa poter motivare il suo voto; poichè, ripeto, il giudizio pronunziato dalla Camera non può legarci assolutamente e impedirci, qualora ne fosse il caso, di rivenire sulla decisione presa.

PRESIDENTE. Credo dover mettere ai voti prima la questione pregiudiziale. . . .

MAZZA. Domando la parola contro la questione pregiudiziale.

RICCIARDI. Propongo la sospensione finchè non venga una risposta da Napoli.

MAZZA. Mi pare che le questioni sottoposte ora alla Camera siano due: l'una, quella proposta dal signor Ricciardi, sta nel sapere se l'eletto percepisca o non percepisca stipendio come direttore di polizia; l'altra risiede nel vedere se la questione attuale non sia già stata dalla Camera con un voto precedente pregiudicata. Sono due punti assai differenti, cui prego la Camera di non confondere.

Quanto alla prima, sarà pregio dell'opera mandare un messaggio a Napoli onde chiedere se e quale stipendio percepisca l'eletto di cui si tratta. Quanto all'altra, credo inesatto quanto si è testè detto da qualche oratore, avere già la Camera emesso un voto pregiudiziale alla questione. E lo credo inesatto, perchè non è la Camera che abbia discussa e risolta la questione nel senso che i giudici della gran Corte criminale fossero eleggibili. Fu il relatore che espose le ragioni per le quali l'uffizio credeva che questi giudici dovevano essere ammessi. Ora l'esposizione del relatore può ella equivalere alla discussione della Camera? Io non lo credo; tanto più che precedentemente a quella relazione del signor Paternostro era stata dalla Camera approvata la massima, che tutte le relazioni di elezioni contestate fossero rimandate dopo quelle non contestate. Dietro questa massima, coloro, che per avventura volevano opporsi all'ammissione dei giudici di gran Corte, potevano credere che quell'elezione, a parer loro contestabile, non sarebbesi riferita così presto; e quindi può darsi che non si trovassero in quel momento presenti, e non avessero agio di esprimere questo loro dubbio. Io dico pertanto che quando l'onorevole relatore fece la sua relazione, egli, colla sua discussione, non poteva pregiudicare al voto antecedente della Camera, col quale la questione era stata assolutamente riservata. Era inteso insomma che non si venisse a discussione, nè a questo riguardo, nè ad altro in fatto di elezioni, se non dopò che fosse esaurita la relazione sopra tutte le elezioni incontestate.

Trattasi dunque di mettere in accordo questi due voti, cioè quello dato sopra la elezione riferita dall'onorevole Paternostro, e l'altro datosi precedentemente, che cioè tutte le relazioni contestate fossero differite fino a quando tutte le incontestate sarebbero esaurite.

Ed a me pare che la conciliazione sia molto agevole; perocchè non si può dire che la Camera abbia discusso sopra questa questione. Essa intese la relazione del signor Paternostro, ma non ha discusso; per conseguenza rimaneva inteso che le obiezioni, le quali si fossero potute muovere sopra gli argomenti esposti dall'onorevole relatore, erano riservate a quando fosse ultimata la discussione sulle elezioni incontestate.

Questa riserva era piena; nè discussione vera è avvenuta; ond'è che io credo che la Camera possa oggi ancora liberamente discutere e votare sopra l'ammissibilità dei giudici di gran Corte.

MUSUMECI. Chieggo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MUSUMECI. Riguardandomi questa questione personalmente, darò un solo schiarimento di fatto in risposta all'onorevole preopinante, invocando i verbali della Camera e gli atti stampati.

Egli è vero che si disse in modo generale che in quella prima tornata trattavansi le elezioni non contestate; ma l'onorevole presidente chiamò il signor Paternostro a riferire le elezioni esaminate dal primo ufficio, e quegli riferì e discusse la sola mia elezione. Negli atti sta scritto che fu letto il reclamo stato fatto contro la mia elezione, perchè giudice di gran Corte criminale; sta ancora che il signor Paternostro riferì l'opinione della maggioranza dell'ufficio sulla questione, soggiungendo che due soli erano stati d'avviso contrario, e disse e combattè le ragioni della minoranza. Sta ancora là consacrato che, siccome il signor presidente aveva stabilita la massima che per tutte le elezioni non contrastate si sarebbe fatta la votazione nel modo stesso con cui si approva il processo verbale, cioè a dire accennando egli unicamente che si validava la elezione, così per la mia elezione (e sta consacrato nel verbale) dichiarandola il signor presidente contestata, volle un'esplicita ed espressa votazione per alzata e seduta.

Ora, o signori, domando io, nessun reclamo per la forma dell'elezione; si volle e si fece una votazione per alzata e seduta; a che questa votazione speciale? Leggiamolo nei verbali, cerchiamo le reminiscenze di coloro i quali erano presenti; prego la Presidenza di richiamare gli atti del Parlamento, che tutti quanti abbiamo avuti stampati. Me ne appello a tutti coloro che votarono e sentirono la discussione circa la mia elezione, che fu votata come elezione contrastata.

Il contrasto nasceva unicamente nel vedere se i giudici di Corte criminale erano o non erano eleggibili. Se nessuno oratore sorse a combattere l'avviso dell'ufficio, si dirà perciò che non si portò alla conoscenza della Camera la decisione della proposta questione, e che la Camera non la votò?

A questo proposito io ricordo che quando l'onorevole D'On-des e l'onorevole La Farina presero la parola per altra questione, si discusse lungamente questa questione stessa.

Allora fu stabilito che, quando il dubbio sulla qualità dell'impiegato era stato portato in contrasto alla Camera, e la Camera, presane conoscenza, aveva fatta una votazione su quella questione, allora non si potesse dire che era ignorato il vizio, ma doveva starsi alla fatta votazione.

Per contrario, per tutti quegli impiegati pei quali non era stata portata la loro qualità alla Camera, ma unicamente trattavasi di vedere se gli atti dell'elezione erano regolari oppure no, per questo secondo caso si stabilì e si disse che non era per niente pregiudicato il diritto della Camera, cioè a dire che, conoscendosi in avvenire il vizio che potevano avere quelle date elezioni per qualità proprie del deputato, come pubblico impiegato, potevasi fare in appresso la questione.

Ecco, o signori, quegli schiarimenti di fatto che ho creduto di dover dare alla Camera.

CRISPI. Faccio osservare che per l'onorevole Marvaso non basta la rinuncia per togliere il vizio che intacca la sua elezione; finchè la rinuncia non è stata accettata, egli è sempre direttore di polizia.

PLUTINO. Faccio notare che avant'ieri è stato votato un precedente, il quale è in opposizione con questa teoria, giacchè la sola rinuncia bastò e fu dichiarato che non c'era bisogno dell'accettazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi ha messo innanzi la quistione sospensiva. Io credo di doverla mettere ai voti, onde si assumano frattanto informazioni per riconoscere se il signor Marvaso abbia altro impiego che lo renda ineleggibile.

Quelli che sono di parere di sospendere l'approvazione di quest'elezione, si alzano.

(La quistione sospensiva è ammessa.)

MUSUMECI. Io domando che si pronunzi la Camera definitivamente sulla mia quistione.

Voci. S'è già pronunziata!

MUSUMECI. Allora mi basta questa dichiarazione, perchè un deputato che è lontano dal suo paese non deve avere la spada di Damocle sospesa sul suo capo.

Voci. La votazione è fatta.

CORDOVA. Io intendo di motivare il mio voto.

Voci. Si è già votato!

PRESIDENTE. La Camera ha già votato la sospensione; ella potrà parlare quando quell'elezione sarà riportata in deliberazione.

BRUNO, relatore. Collegio di Solmona.

Elettori iscritti 851; votanti 549. Farò osservare alla Camera che gli elettori iscritti, comunque apparissero a prima giunta 851, nel fatto furono e sono 850, perchè si trovò Nicola Ricciardetti iscritto due volte, quantunque abbia votato una volta sola.

Leopardi cavaliere Silvestro ebbe voti 284; Dorotea Leonardo 144; Serafini Panfilo 110; dispersi 6, nulli 5.

Avendo il signor cavaliere Silvestro Leopardi ottenuto il numero di voti richiesto, fu proclamato deputato.

Farò avvertire però che è nato un piccolo dubbio, se quattro schede che portavano semplicemente « cavaliere Leopardi » e due altre, sopra una delle quali stava scritto: « cavaliere Pietro Luigi Leopardi, » e nell'altra: « cavaliere Sebastiano Leopardi » dovessero attribuirsi al signor Silvestro Leopardi, oppure ad altri.

L'ufficio di Solmona dichiarava che dovevano ascrivere al signor cavaliere Pietro Leopardi, perchè nel paese di Solmona non esistevano altri Leopardi, e l'ufficio a cui appartengo ha fatto plauso alla decisione di quell'ufficio elettorale, ed ha ritenuta valida l'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio d'Ariano.

MUSUMECI, relatore. In questo collegio sono iscritti 745 elettori; votarono al primo scrutinio 476.

Il commendatore Pasquale Stanislao Mancini ottenne voti 304, Carbonelli Vincenzo 62, Cicarelli Pasquale 58, gli altri voti furono dispersi sopra varii candidati. Non vi fu irregolarità alcuna; tutte le formalità essendo adempiute, a nome del VI ufficio ve ne propongo l'approvazione.

Però è giusto l'avvertire che nacque la seguente difficoltà, che, secondo me, non porta a nessun risultato.

Il commendatore Mancini fu nominato consigliere di luogotenenza il 17 gennaio; la sua elezione ebbe luogo il 27; egli non accettò; non si sa se abbia formalmente rinunciato. Però da una dichiarazione, che troviamo nel giornale ufficiale di Napoli in data dell'8 febbraio, ricavasi che il signor Mancini, il quale si era dapprima rifiutato, poscia erasi prestato ad accettare quell'ufficio, volendo assumere la responsabilità di alcune leggi che dovevano venir pubblicate.

Ora trattasi di vedere se sia valida l'elezione; ma, se v'è luogo a rielezione, io, lasciando da parte la questione indecisa dalla Camera, se i consiglieri di luogotenenza debbano considerarsi come impiegati oppure no, ritengo che sia la

nomina quella che costituisce un uomo in pubblico ufficio. La nomina fu anteriore alla elezione.

Gli elettori conoscevano benissimo, anzi ritenevano che l'onorevole commendatore Mancini era un consigliere di luogotenenza; questa Camera ha deciso la eleggibilità dei consiglieri di luogotenenza; quindi non credo che fosse luogo di andare alla rielezione, potendo benissimo essere eletto a deputato il commendatore Mancini.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta convalidazione della elezione del signor commendatore Mancini.

(La Camera approva.)

ALFIERI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio 2° di Perugia, nel quale venne eletto il signor barone Danzetta dottor Nicola.

Questa elezione presentava la massima regolarità in tutte le sue parti; se non che da una delle sezioni, quella di Valfabbrica, venne trasmessa una lettera di un commissario ivi mandato dal Governo, il quale faceva constare che le liste elettorali, per cause indipendenti dalla volontà degli elettori e del Governo, non erano state formate nella sezione di Valfabbrica.

Quindi il VII ufficio deliberava di chiedere informazioni sul numero degli elettori che si poteva calcolare fossero da iscriversi in quella sezione, giacchè i precedenti della Camera nelle altre Legislature indicavano che, allorchando era per forza maggiore ed indipendentemente dalla volontà degli elettori rimasta senza concorso l'elezione in una sezione d'un collegio, la nomina non si doveva perciò annullare, se non quando il numero di questi elettori poteva alterare il risultato dello squittinio. Ora venne immediatamente riscontrato che gli elettori della sezione di Valfabbrica non erano che in numero di 25, e che il municipio di quel paese non avendo potuto essere formato, non vi erano state, prima delle elezioni, autorità competenti per fare le liste elettorali. Tra la prima votazione e il ballottaggio invano cercò il commissario, mandato dall'intendente generale di Perugia, di far procedere alla formazione delle liste, le quali non si ebbero nemmeno all'epoca del ballottaggio. Erano adunque 25 gli elettori di Valfabbrica. Il barone Danzetta ottenne 250 voti, il che formava la maggioranza voluta dalla legge, tanto riguardo al numero degli elettori iscritti, che era di 587, quanto a quello dei votanti che era di 287, mentre il suo competitore, il signor Fabretti Ariodante, non ebbe che voti 19. Inoltre 11 voti vennero dispersi e 7 dichiarati nulli.

Non è d'uopo che io mi estenda gran fatto per dimostrare alla Camera che il numero di 25 voti non poteva cambiar per nulla il risultato del 2° collegio di Perugia. Quindi il VII ufficio vi propone la convalidazione di quest'elezione nella persona del signor barone Nicola Danzetta.

(La Camera approva.)

MIRABELLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del cavaliere Giuseppe Toscanelli, fatta dal collegio di Pontedera.

Gli elettori iscritti ammontavano a 858; votarono 294, e di questo numero 256 caddero sul cavaliere Giuseppe Toscanelli, e gli altri pochi si dispersero su varie persone, o furono nulli.

Non essendo il numero dei votanti più del terzo degli elettori iscritti, si diè luogo al ballottaggio tra i signori Toscanelli e Marco Tabarrini, che aveva ottenuto 22 voti.

Risultato del ballottaggio si fu che, su 516 votanti, il cavaliere Toscanelli ebbe 271 voti, e l'avvocato Tabarrini 56, essendosi dichiarati nulli 9 voti. Quindi il cavaliere Giuseppe Toscanelli fu proclamato deputato del collegio di Pontedera.

È notevole che nella prima votazione della sezione principale del collegio, mentre i votanti erano 164, si trovarono 165 suffragi, cioè uno di più del numero dei votanti.

L'ufficio definitivo volle indagare le ragioni del fatto, e venne a conoscere che un Carlo Conti, non segnato nelle liste come elettore, ma munito di tessera del municipio, si era presentato a votare; e poichè era presente il Carlo Conti, così fu interrogato a dar ragione del suo operato. Egli dichiarò che aveva realmente votato per il signor Toscanelli; allora l'ufficio definitivo, prima di procedere allo squittinio, tolse un bollettino, e propriamente uno di quelli nei quali era scritto il voto per il signor Toscanelli; quindi le schede da 165 divennero 164, quale era il numero dei votanti.

È notevole ancora che 7 elettori presentavano all'ufficio definitivo di Pontedera un reclamo, nel quale domandavano che avesse dichiarata la nullità tanto del primo squittinio, quanto del ballottaggio, per diverse ragioni. Queste erano: perchè dentro l'atrio del palazzo del Municipio, in una sala del quale avvenne la votazione, si erano riunite molte guardie nazionali, le quali avevano divisa e armi; che alla porta d'ingresso della sala si erano collocate le guardie municipali, e che alcune di queste, in divisa e armate, si erano introdotte nella sala; che infine in questa, durante la votazione, si erano introdotti diversi, i quali non erano elettori.

L'ufficio definitivo prese esatta contezza di tutti questi reclami; e, in quanto alle guardie nazionali che si dicevano raccolte nell'atrio del Municipio, esso riconobbe essere vero il fatto, ma osservò che l'atrio del Municipio era appunto il luogo scelto dalla guardia nazionale per riunirsi e per poi disciogliersi; che si erano riunite le guardie nazionali di Pontedera e di Pisa, che avevano fatto un giro, e che erano giunte, durante la votazione, nell'atrio del cortile per sciogliersi; che questo fu un fatto che non ebbe nessuna influenza nè diretta, nè indiretta sulla votazione.

In quanto poi alle guardie municipali che furono collocate all'ingresso della sala, osservò benissimo l'ufficio che al presidente è demandata la polizia dell'udienza, ed egli appunto aveva imposto alla guardia municipale di assistere allo squittinio, collocandola all'ingresso della sala.

In quanto al terzo motivo del reclamo, osservò l'ufficio che niuno non elettore era concorso alla votazione, tranne quel Carlo Conti, il quale depose nell'urna il bollettino che fu annullato.

Il VII ufficio unanime si è associato alla decisione dell'ufficio definitivo di Pontedera.

Vi è però un altro motivo di reclamazione, sul quale l'ufficio definitivo credette non essere di sua competenza il pronunziare. Nel reclamo si accusa di broglio elettorale la elezione. Dopo che terminata inutilmente la prima votazione, si ordinava il ballottaggio tra il signor Giuseppe Toscanelli ed il signor Marco Tabarrini, il Comitato elettorale di Pontedera il giorno precedente all'elezione mandò un biglietto a tutti gli elettori della sezione principale di Pontedera.

Leggerò alla Camera il tenore di questo biglietto, il quale per fortuna non è molto lungo:

« Comitato elettorale di Pontedera. Illustrissimo signore. Il risultato dell'adunanza di ieri ha provato che il Comitato non si era ingannato portando a candidato pel nostro collegio il cavaliere Giuseppe Toscanelli, giacchè su 295 voti dati, egli ne ha riportati 256, e l'avvocato Marco Tabarrini 22. Per mancanza del numero voluto dalla legge non avvenne però l'elezione, e bisogna tornare nuovamente a votare domenica prossima, 5 febbraio, o per l'uno

o per l'altro dei due sunnominati. Non manchino dunque gli elettori a se stessi, e diano prova di quello zelo per la cosa pubblica che ieri non han bene mostrato. Il risultato della votazione di ieri indica con sufficiente chiarezza che ogni elettore deve scrivere nella scheda il nome del cavaliere Giuseppe Toscanelli, se vuole che la elezione riesca decorosa, tanto per il numero che per la concordia dei suffragi.

« Devotissimi servitori, Daniele Ricci, *presidente*, dottore L. Bettini, *segretario*. »

Se non che nell'intervallo tra questi due stampati si legge manoscritto:

« NB. L'avvocato Marco Tabarrini, essendo regio impiegato, a termini dell'articolo 97 della legge elettorale non è eleggibile. »

Ora, si dice dai sette elettori, ballottaggio realmente non è seguito, dappoichè, avendo il Comitato elettorale diretto a tutti gli elettori della sezione questo avvertimento, col quale faceva noto che il signor Tabarrini non era eleggibile a termine dell'articolo 97, ciò ha importato che gli elettori, per non fare una elezione nulla, facendola cadere sopra una persona ineleggibile, votarono per il signor Toscanelli.

L'ufficio unanime ha riconosciuto in primo luogo non essere documentato che quest'aggiunta a mano, fra le due stampe, sia stata fatta prima dell'invio della lettera agli elettori, e non invece posteriormente; in secondo luogo ha osservato che il Comitato elettorale non ha fatto che esprimere un'opinione, dappoichè il signor Tabarrini è direttore della pubblica istruzione in Toscana e consigliere; ora ha potuto benissimo quel Comitato ritenere, come molti deputati in questa Camera forse ritengono, che il direttore dell'istruzione pubblica in Toscana e il consigliere non possano essere eletti al Parlamento.

Ora esprimere un'opinione e pubblicarla per i giornali, dirigerla anche agli elettori, certamente non è commettere un broglio elettorale.

Il VII ufficio in conseguenza, per mezzo mio, vi propone la convalidazione dell'elezione del cavaliere Giuseppe Toscanelli a deputato del collegio di Pontedera.

(La Camera approva.)

CAPELLARI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera, a nome del VII ufficio, sulle operazioni elettorali del collegio di Novi.

Il cavaliere Varese Carlo fu proclamato eletto al primo scrutinio nel collegio di Novi, composto di una sezione principale e quattro secondarie: cioè Novi I, Novi II, Gavi, Rocchetta Ligure, Serravalle.

In fatto gli elettori iscritti in quel collegio erano 1002; i votanti presenti 503, da cui detratti cinque le cui schede vennero riconosciute nulle, rimangono 498.

I voti ottenuti dal signor Varese furono 355, e quelli del candidato che più dappresso lo seguiva, Figoli Carlo, 46; Valvassori cavaliere Angelo raccolse voti 41; Rossi Giovanni Battista avvocato voti 36; Cabella avvocato Cesare voti 22; i voti dispersi ascesero a 18; i nulli, come dissi, a 5.

Un solo voto di meno che avesse conseguito il signor Varese, l'elezione sarebbe stata invalida, perchè tre volte 534 fanno 1002, cioè il terzo appuntino e non più del terzo degli elettori iscritti.

Ora devesi notare che qualche esitanza manifestossi all'ufficio VII sulla regolarità di votazione di due elettori.

Nella sezione principale infatti del collegio presentavasi al secondo appello Francesco Peloso del fu Matteo, munito del certificato di sua iscrizione nella lista elettorale, portante il numero 221, e chiedeva il bollettino; ma, non trovandosi an-

noverato sotto quel numero nella lista degli elettori della sezione principale, quantunque fosse portato sulla lista generale al numero 223, nacque il dubbio se si dovesse ammettere a votazione.

Il seggio però, riconosciuto avendo che, sebbene il Peloso fosse iscritto nella lista parziale degli elettori della seconda sezione, già chiusa, pure non avrebbe ivi votato, come consta, a suo dire, dalla lista stessa; considerato che il Peloso, munito del suo certificato portante il numero 221, era compreso, a termini del manifesto del sindaco, nella prima sezione, e che un errore di numero non deve privare un elettore del diritto di votare;

Per tutti questi motivi il seggio, con quattro voti contro uno, ammise il Peloso a deporre la sua scheda.

L'ufficio VII deve osservare che effettivamente il certificato d'iscrizione rilasciato al Peloso portava l'indicazione: *sezione prima*, e che il numero 223, vergato dalla stessa penna e collo stesso inchiostro della parte manoscritta del certificato, venne da altra penna e con altro inchiostro corretto, mutando il 3 in uno.

Ciò avrebbe potuto indurre il sospetto che l'alterazione del numero avesse avuto per iscopo di votar due volte, cioè prima nella sezione seconda, a cui era abilitato il Peloso dal n° 223, indi nella sezione principale, giovandosi della indicazione generale del certificato: *sezione prima*.

Questo dubbio però è dissipato dalla dichiarazione dell'ufficio non aver il Peloso votato nella sezione seconda.

L'elettore Alvisè Giovanni presentossi pure e votò nella sezione seconda, senza contraddizione per parte del seggio, mostrando un certificato portante bensì l'indicazione generale: *sezione seconda*, ma nel tempo istesso il numero 357 non appartenente alla medesima e solo compreso nella lista generale; anco questo numero venne, a quanto pare, con altra penna corretto cambiando un 9 in 7; non risultava dal processo verbale che l'Alvisè non abbia votato in altre sezioni; e quindi, siccome annullando il suo voto, o meglio uno dei suoi voti, e supposto che ne avesse dato uno a favore del signor Varese, quest'ultimo avrebbe conseguito appunto e non più del terzo degli elettori iscritti, così l'ufficio VII di questa Camera, nella sua convocazione del giorno 20 febbraio a. c., mentre ritenne la massima che un errore nella indicazione del numero della matricola o della sezione non privi l'elettore di dare il voto in una sezione del proprio collegio diversa da quella a cui appartenerebbe, credette però necessario di far verificare se l'Alvisè abbia realmente votato in una sola sezione.

E siccome dalla nota 22 febbraio a. c., n° 2202, del segretario generale del Ministero dell'interno, emerge che l'intendente del circondario di Novi verificò personalmente aver l'Alvisè votato esclusivamente nella sezione seconda, così l'ufficio, in seguito a propria deliberazione del giorno 23 febbraio a. c., ha l'onore di proporre alla Camera la validazione dell'elezione del cavaliere Varese, osservando che non intervennero reclamazioni, e che non risulta essere il medesimo stipendiato dallo Stato.

(La Camera approva.)

Collegio di Saluzzo.

Eletto il signor Tonello commendatore Michelangelo, consigliere di Stato.

Elettori iscritti 1119 — in sei sezioni. Nel primo scrutinio i votanti furono 607; nel secondo 703.

Nel primo scrutinio Tonello ottenne voti 352; nel secondo 432. Il suo competitore, Bernardi avvocato Achille, nel primo scrutinio ottenne voti 224; nel secondo 260.

Vi furono nel primo scrutinio voti dispersi 11; nel secondo nessuno.

Nel primo scrutinio schede nulle 13; nel secondo 11.

Nel primo scrutinio schede dubbie 5; nel secondo nessuna.

Le schede dubbie, quand'anco fossero state indubbie, non avrebbero influito a togliere nel primo scrutinio il ballottaggio.

È ben vero che nel verbale di prima votazione della sezione secondaria di Sampeyre occorre uno sbaglio nella indicazione degli elettori iscritti, i quali effettivamente sono in numero di 147, mentre sarebbero risultati da quel verbale in numero di soli 69 per la confusione fattavi cogli elettori votanti; lo che ammesso, il consigliere di Stato commendatore Tonello sarebbe stato fin d'allora eletto; ma l'ufficio principale, avvedutosi dello sbaglio, rettamente dichiarò la niuna elezione e convocò nuovamente gli elettori.

Avvi inoltre nell'occasione del secondo scrutinio la protesta di due elettori di Sampeyre, Giacinto Langeri e Domenico Bonetti, perchè gli elettori D. Andrea Abelli e D. Tommaso Garneri furono ammessi alla votazione compito il secondo appello; ma, siccome emerge dalle dichiarazioni dell'ufficio che essi erano presenti nelle sale prima del compimento della seconda chiamata, così ritenesi che, a senso dell'articolo 85 della legge 17 dicembre 1860, avea l'ufficio proceduto regolarmente, accettando le schede dei due accennati sacerdoti.

Del resto, quand'anco le medesime fossero state rifiutate, ciò nulla avrebbe immutato alla riuscita dell'elezione.

L'ufficio VII pegli sviluppati motivi propone alla Camera la validazione dell'elezione del commendatore Michelangelo Tonello, il quale, come regio impiegato fruente stipendio a carico del bilancio dello Stato, dovrà venir sottoposto al sorteggio.

(La Camera approva.)

URBANI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Mola di Gaeta.

Questo collegio è diviso in due sezioni: Mola di Gaeta e Fondi.

Gli elettori iscritti sono 583; i votanti al primo squittinio furono 427, di cui Vincenzo Buonomo ottenne voti 113; il dottore Luigi Fortunato 134; Gigante D. Raffaele 82; Poerio barone Carlo 33; Buonomo 20, voti dispersi 40, nulli 5

Niuno de' candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si procedette al ballottaggio tra i due candidati che aveano ottenuto maggior numero di suffragi

Al secondo scrutinio votarono 336 elettori; 241 voti furono per il signor Vincenzo Buonomo; 89 per il signor D. Luigi Fortunato; in conseguenza il signor Vincenzo Buonomo fu proclamato deputato.

L'ufficio VII ha rilevato che delle tre sezioni che componevano il collegio di Mola di Gaeta due semplicemente intervennero alla votazione; la sezione di Ponza, stante il blocco di Gaeta, non potè mandare il verbale di votazione, seppure verbale esisteva, all'ufficio principale di Mola di Gaeta; ma l'ufficio VII non ha creduto soffermarsi su questa irregolarità, poichè havvi un'altra irregolarità, o per meglio dire un vizio che annulla quest'elezione: il signor Buonomo è primicerio della cattedrale di Gaeta, in conseguenza copre una dignità capitolare, che per l'articolo 98 della nostra legge elettorale lo rende ineleggibile.

In conseguenza, in nome del VII ufficio, ho l'onore di proporre alla Camera l'annullamento di questa elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del VII ufficio per l'annullamento dell'elezione del signor Buonomo, primicerio della cattedrale di Gaeta.

(La Camera approva le conclusioni.)

URBANI, *relatore*. Collegio di Manfredonia.

Esso è diviso in quattro sezioni: Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Rodi e San Giovanni Rotondo. Elettori iscritti 537. Nel primo scrutinio vi furono 323 votanti, dei quali 75 diedero il loro voto a Bonghi Ruggiero, 94 a Delgiudice Gaetano, 55 a De Plato Pietro, 56 a Cena Giacomo; 65 voti andarono dispersi.

Niuno dei candidati avendo nel primo squittinio riportato la maggioranza dei voti voluti dalla legge, si passò al ballottaggio tra il signor Ruggiero Bonghi che aveva avuto 73 voti, ed il signor Gaetano Delgiudice che ne aveva avuti 94.

Nel secondo squittinio sopra 398 votanti il signor Borghi ebbe voti 298 contro 98 dati al signor Del Giudice; in conseguenza venne proclamato deputato.

Niuna protesta esisteva negli atti; però, quando il VII ufficio si occupava di questa elezione, pervenne per mezzo della luogotenenza di Napoli un richiamo a nome del presidente della sezione di Monte Sant'Angelo.

Con questo richiamo si sostenne che vi fossero stati maneggi per ottenere il trionfo della candidatura del signor Ruggiero Bonghi.

Alla protesta è unita una specie di processo. Un tale Rebecchi, che porta lo stesso cognome del presidente della sezione elettorale di Monte Sant'Angelo, secondo eletto di quel comune (il che nelle antiche provincie corrisponde all'ufficio d'assessore), assumendo le funzioni di sindaco non solo, ma quelle di questore municipale, funzioni d'un ufficio dalla legge non riconosciuto, si fe' a ricevere le dichiarazioni di diversi elettori.

Dal complesso delle dichiarazioni di questi elettori risulta che alcune persone non rivestite di pubblico ufficio andarono in Monte Sant'Angelo, e, parlando con alcuni elettori, dissero che il signor Del Giudice era un uomo che aveva i suoi pregi, ma che il signor Ruggiero Bonghi aveva pregi maggiori; che in conseguenza il signor Ruggiero Bonghi era quello che meritava il suffragio di quel collegio. Si denunciò pur anche all'autorità giudiziaria questo fatto; ma l'autorità giudiziaria non ha trovato materia a procedere, come risulta da un atto che è annesso al verbale dell'elezione. In conseguenza l'ufficio mi ha incaricato di proporre alla Camera la conferma dell'elezione del signor Ruggiero Bonghi a deputato di Manfredonia.

RICCIARDI. Sono capitato per caso al Ministero dell'interno, e mi hanno parlato di un processo verbale mandato dalla provincia, di cui ho l'onore di essere deputato.

Mi fu detto che questo processo verbale contiene gravi accuse, alle quali io non presto fede, ed alle quali credo anzi fermamente che il signor Bonghi sia totalmente estraneo. Questa mattina, conversando col mio onorevole collega Bonghi, gli ho narrata la cosa, ed egli mi ha spiegato come avvenne il fatto. Mi parrebbe quindi che, prima di venire ad una votazione, bisognerebbe ascoltarlo; e siccome non è presente. . . .

Voci. Sì! sì! È presente.

Altre voci. Ai voti! ai voti!

MASSARI. Siccome lo stesso onorevole preopinante ha dichiarato colla sua ben nota lealtà che l'onorevole Bonghi è perfettamente estraneo ai brogli che si dicono fatti in suo nome, così io credo totalmente inopportuno d'invitare il nostro onorevole collega a dare spiegazioni; tanto più che io ritengo che sarebbe imbarazzatissimo a trovare perfino l'argomento di questa spiegazione.

Io quindi prego la Camera di procedere immediatamente alla votazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del VII ufficio, il quale propone la convalidazione dell'elezione del signor Bonghi.

(La Camera approva.)

SANGUINETTI, *relatore*. Collegio di Vasto.

In questo collegio gli elettori iscritti sono 821; i votanti furono 611.

Il signor Silvio Spaventa ha riportato 464 voti; Marchione Pier Domenico 94; Marisi Giustino 38; vi furono 15 voti dispersi.

Il signor Silvio Spaventa, consigliere di luogotenenza, avendo superato il terzo degli iscritti e la metà dei votanti, fu proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari; sulla questione dell'impiego la Camera ha già deciso, e quindi per parte dell'ufficio VIII ho l'onore di proporvi la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Sala.

In questo collegio gli elettori iscritti sono 684; i votanti furono 497.

Liborio Romano, consigliere di luogotenenza, ottenne 295 voti; Garibaldi Giuseppe, generale, 89; gli altri voti andarono dispersi sopra 12 individui.

Liborio Romano, superando il terzo degli iscritti e la metà dei votanti, fu eletto deputato.

Le operazioni sono regolari, e a nome dell'VIII ufficio vi propongo di convalidare l'elezione di Liborio Romano a deputato.

(La Camera approva.)

Collegio di Mercato San Severino.

In questo collegio gli elettori iscritti sono 974; i votanti furono 751.

Il signor Conforti Raffaele, vice-presidente della Corte suprema di giustizia di Napoli, ha riportato 594 voti; Pironti Michele 316; vi furono voti dispersi 59; schede nulle 2.

Avendo il signor Conforti superato il terzo degli iscritti e la metà dei voti validamente emessi, fu proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari, l'impiego che copre il candidato non osta all'eleggibilità, secondo l'avviso dell'ufficio; perciò vi propongo a nome dell'ufficio VIII che anche questa elezione del signor Conforti Raffaele sia convalidata.

(La Camera approva.)

Collegio di Salerno.

Gli elettori iscritti in questo collegio ascendono a 1356; i votanti furono 1061.

Al primo scrutinio il signor D'Avossa Giovanni riportò voti 837, il marchese Atenolfi Pasquale 193; furono dispersi voti 29, dichiarati nulli 2. Fu quindi proclamato deputato il signor D'Avossa.

Le operazioni furono regolari; e perciò a nome dell'ufficio VIII vi propongo che sia convalidata anche questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio 2° di Napoli.

Questo collegio consta di sei sezioni.

Gli elettori iscritti ascendono ad 897; al primo scrutinio i votanti furono 585.

I voti si ripartirono nel modo seguente: il signor Mirabelli Giuseppe, giudice della gran Corte civile, ottenne voti 171; il signor Caracciolo di Bella marchese Camillo 224, Colonna Giuseppe 98, Liborio Romano 50; gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge, si passò allo scrutinio di ballottaggio.

In questa seconda votazione votarono 485 elettori.

Il signor Giuseppe Mirabelli ottenne voti 292, il marchese Camillo Caracciolo di Bella 185. Venne quindi il signor Giuseppe Mirabelli proclamato deputato del secondo collegio di Napoli.

Le operazioni furono regolari; non fu sporto alcun reclamo; perciò a nome dell'ufficio VIII vi propongo di convalidare questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Nola.

In questo collegio sono iscritti 961 elettori, e votarono 692.

Il dottore Ciccone Antonio ottenne 516 voti; Aniello Ventre 148; dispersi 27; nulli 1.

Avendo ottenuto il dottor Ciccone più del terzo degli iscritti e più della metà dei votanti, fu proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari, nè vi ebbe protesta di sorta. L'eletto è consigliere di pubblica istruzione in Napoli; ma l'ufficio ebbe a verificare che quella qualità non osta alla sua eleggibilità, poichè, consultata la legge organica costitutiva di quel Consiglio, riscontrò che quei consiglieri sono per grado e per ufficio, come per titolo, identici ai consiglieri di pubblica istruzione che siedono in Torino, i quali dalla legge sono appositamente dichiarati eleggibili. Quindi a nome dell'ufficio VIII vi propongo di convalidare questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Serrastretta.

Gli elettori iscritti nelle cinque sezioni componenti questo collegio sono 847, dei quali votarono al primo scrutinio 660.

Ebbero il signor Gemelli Giovanni voti 259; Vincenzo Stocco 285; Bevilacqua Antonio 79; dispersi 36, nullo 1.

Niuno avendo ottenuto la maggioranza legale, si venne al ballottaggio fra i due primi. In questa risultò eletto Gemelli Giovanni con 392 voti su 652 votanti, contro 254 dati al signor Stocco, 6 essendo stati annullati.

Alcune irregolarità si ebbero a rilevare nelle operazioni elettorali, ma di poco conto, e delle quali non vi fo parola, perchè, attesa la qualità e l'impiego di governatore di provincia che copre l'eletto, l'ufficio ha creduto di dovervi proporre per organo mio l'annullamento di questa elezione.

(La Camera annulla l'elezione.)

Collegio di Orvieto.

Gli elettori iscritti in questo collegio sono in numero di 761; votarono 387.

Al primo squittinio il signor Bracci cavaliere Giacomo riportò voti 327; Montesperelli conte Cesare 54; dispersi 4, nulli 2.

Perciò l'ufficio, secondo la legge, proclamò deputato il cavaliere Bracci.

Le operazioni furono tutte regolari; quindi l'ufficio VIII vi propone di convalidare quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Montalcino.

In questo collegio vi sono iscritti 673 elettori, e votarono 326.

Il signor Bianchi cavaliere Celestino, il quale al momento dell'elezione copriva la carica di segretario generale del governatore di Toscana, avendo riportato voti 288 nel primo squittinio, e così il numero legale, fu proclamato deputato.

Le operazioni furono regolarissime. La Camera nell'anno scorso ha deciso che l'impiego, ch'egli copre, non ostava alla eleggibilità; epperò l'ufficio credette di proporvi la convalidazione di quest'elezione.

L'ufficio nostro però ha constatato che, dopo l'elezione, il signor cavaliere Celestino Bianchi fu creato consigliere di Governo, ed in conseguenza sarebbe decaduto dalla deputazione.

PRESIDENTE. Dunque propone l'annullamento?

SANGUINETTI, relatore. La convalidazione.

Voci. Ma è decaduto!

SANGUINETTI, relatore. Al momento dell'elezione era eleggibile, perchè segretario generale. Dopo l'elezione ha ottenuto l'impiego di consigliere di Governo, quindi è decaduto da deputato, ma intanto l'elezione è valida.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il convalidamento di quest'elezione; dopo si può dichiarare vacante il collegio.

Voci. La Camera non è più in numero!

D'ONDES-REGGIO. Non vorrei che le speciali circostanze di quest'eletto, che ha accettato un impiego, servissero poi d'antecedente per indurre la Camera in nuovi errori; non vorrei che la Camera ritenesse questa convalidazione come un precedente che faccia autorità che questo grado di segretario generale non sia d'impedimento ad essere deputato. Non siamo in numero nè in tempo per poter discutere. La Camera è stanca, perciò crederei meglio di sospenderla.

PRESIDENTE. Prima di sciogliere la Camera, debbo comunicare una proposta mandata dall'onorevole deputato Ricciardi.

« Il deputato Ricciardi, vedendo la urgente necessità di affrettare al più presto possibile la fine della verifica dei poteri, propone che, durante il tempo in cui sia per aver luogo tale opera della Camera, questa tenga riunioni serotine dalle 8 alle 11.

« Il Ricciardi propone al tempo stesso si preghi il presidente a confortare i relatori della Commissione a restringere nei più brevi limiti le loro relazioni. »

Osservo però al proponente che la Camera non è più in numero per votare sulla sua proposta.

PLUTINO. Signor presidente, sarebbe cosa urgente il sollecitare i verbali che mancano; sarebbe importante che questi verbali si facessero arrivare.

PRESIDENTE. Di questi verbali alcuni sono arrivati, altri sono per istrada.

Domani vi sarà seduta al tocco.

La seduta è sciolta alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della verifica dei poteri.